SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 318)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO, MONTALE, PINTO, VENANZETTI e VISENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1979

Nuovo ordinamento degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — La centralità del problema del nuovo ordinamento delle autonomie locali nel contesto generale della riforma dello Stato costituisce un elemento ormai acquisito. È stato rilevato, infatti, opportunamente, che l'ordinamento precedente, tuttora in vigore, non offre in alcun modo soluzioni valide ed adeguate alle esigenze dei tempi e che anche per questa ragione mancano in Italia modelli immediatamente utilizzabili per un auspicabile assetto futuro di amministrazione locale; che la domanda politica delle collettività locali è, negli ultimi tempi, profondamente mutata, così da richiedere di per sè un tipo di governo e di amministrazione locale diversi dal passato; che sono in atto trasformazioni dell'intero assetto istituzionale, in cui sono coinvolti, prima ancora degli enti locali, lo Stato e le Regioni; che, a fronte di un'accresciuta sfera di intervento richiesta all'amministrazione locale, la situazione finanziaria degli enti locali, specie dei Comuni, si è fatta ogni giorno più grave.

Nell'intento del costituente l'idea della separazione fra le due amministrazioni, quella regionale e quella locale, è stata forse prevalente (si vedano l'articolo 110, primo comma, e la nozione di « interesse esclusivamente locale » in esso contenuta e fortemente valorizzata dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè l'VIII disposizione transitoria della Costituzione).

Nella Costituzione esistono, tuttavia, anche strumenti ispirati a soddisfare le esigenze di raccordo fra le due amministrazioni (la delegazione amministrativa, ad esempio). Questi strumenti si debbono ora valorizzare cercando di attuare nel modo più pronunciato possibile il collegamento fra le Regioni e gli enti locali, i Comuni principalmente, preservandone, ed anzi tutelandone, l'autonomia.

Questa problematica si pone in misura tanto maggiore quanto più pronunciato è stato l'incremento quantitativo (e potrebbe dirsi qualitativo) delle funzioni attribuite ai Comuni: in particolare l'esigenza di integrazione e di collegamento tra le varie am-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ministrazioni si è fortemente accresciuta dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Non c'è dunque da meravigliarsi se il dibattito sulle modalità, i tempi ed i contenuti della riforma del sistema delle autonomie locali, che tempo addietro sembrava avviato a svolgersi nel disinteresse dell'opinione pubblica, all'interno di ambienti ristretti, seguendo i « tempi tecnici » delle dispute di ingegneria costituzionale, in un succedersi di progetti, schemi e convegni di studio fini a se stessi, ha assunto negli ultimi due anni caratteristiche del tutto diverse a seguito di una serie di iniziative politiche significative.

2. — Uno dei temi centrali è stato per lungo tempo, ed è tuttora, l'individuazione di un nuovo livello intermedio fra Comune e Regione; vale a dire, nel nostro disegno di legge, il tema del Comprensorio, cui ormai da tempo la cultura urbanistica e la compiuta coscienza dei problemi connessi all'assetto territoriale ed alla gestione di numerosi servizi pubblici hanno assegnato spessore culturale e che l'attuazione dell'ordinamento regionale ha riproposto con urgenza, facendo emergere una serie di problemi attinenti alla riorganizzazione del potere locale, che in parte si erano manifestati già al primo costituirsi dell'Italia in Nazione.

Il tema del Comprensorio non esaurisce certo la problematica dell'amministrazione locale. La necessità di rendere operante il metodo della programmazione come metodo primario di gestione degli apparati pubblici ha introdotto aspetti e tematiche nuove, non solo incentrate sulla ridefinizione e ristrutturazione di tutti gli apparati amministrativi operanti a livello locale, ma anche sull'esigenza di introdurre procedure e modi di azione rinnovati rispetto al passato. Da altri sono stati poi sottolineati i limiti non solo territoriali dei Comuni. Si è rilevato, infatti, che la dimensione comunale non rappresenta più la circoscrizione idonea per lo sviluppo della maggior parte dei servizi che pure sono di competenza comunale e che la pianificazione del territorio è concepibile soltanto a livello sovracomunale. Tuttavia, sono stati evidenziati con altrettanta forza i problemi connessi alla domanda sociale, per cui i livelli di governo attuali sono del tutto inadeguati a gestire lo sviluppo locale in conseguenza di una serie di fatti che hanno fortemente influito, nel corso del tempo, sulle istituzioni comunali, quali lo sviluppo demografico ed edificatorio, la mobilità fra luogo di residenza e luogo di lavoro, il mutamento dei modelli di consumo e di comportamento, che hanno reso sempre più evidente l'inadeguatezza della dimensione comunale relativamente all'organizzazione urbanistica e del territorio, alla politica dei servizi, delle infrastrutture e della spesa pubblica.

Sono emerse, inoltre, esigenze di economia di scala nella gestione associata dei servizi e sotto altro profilo si è rilevato che esistono imprescindibili esigenze di funzionalità che possono rendere necessaria l'unificazione di apparati tecnici separati e dispersi, operando, in definitiva, una sorta di accentramento tecnico, al fine di rinvenire il livello ottimale per la proficua gestione di un determinato servizio.

La proliferazione di strutture amministrative di livello intermedio come il distretto, variamente configurate, ma caratterizzate tutte dalla ricerca di dimensioni diverse da quelle comunali e provinciali, per l'esercizio efficiente di attività di programmazione e/o di gestione di servizi e interventi pubblici, è di per sè significativa di tale esigenza.

Queste strutture amministrative, non sempre e non soltanto definibili (e talvolta definite) comprensoriali, ma variamente individuate (in relazione alle esigenze proprie di ciascun tipo di attività, servizio o intervento) ed incidenti su ambiti territoriali non coincidenti con quelli propri di altre strutture amministrative intermedie, rischiano di accentuare la prevalenza di logiche di tipo settoriale a danno del coordinamento e della programmazione. Manifestano inoltre effetti disgreganti sulla partecipazione democratica e favoriscono lo sganciamento delle strutture amministrative locali e la loro costituzione in corpi separati.

Dunque, proprio nel momento in cui la società chiede un supplemento di democrazia, nel momento in cui la domanda sociale si è fatta più assillante, il Comune, che è pur sempre il principale livello di decentramento territoriale democratico e che ha svolto a lungo funzioni di supplenza di una macchina statale inadeguata, appare per certi aspetti scarsamente « praticabile », mentre la Costituzione, anche attraverso la previsione delle Regioni, ha inteso operare una decisa rivalutazione delle autonomie locali.

Questo obiettivo di rivalutazione e sviluppo deve essere perseguito. Altrimenti, basandosi sul fatto, inequivocabile, che al momento attuale gli enti autonomi locali non sono in condizioni di svolgere una serie di attività e di servizi, l'attuazione delle Regioni verrebbe a costituire la causa di un ulteriore impoverimento delle autonomie locali, a conferma di una radicata caratteristica della nostra storia amministrativa.

3. — Alla base del disegno di legge che il Gruppo repubblicano presenta è il deciso riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dal Comune. Non a caso l'articolo 2 del disegno di legge afferma nitidamente che l'ente autonomo territoriale di base è il Comune; le altre strutture rappresentano articolazioni dell'amministrazione locale della Repubblica.

Soltanto il Comune esercita la rappresentanza istituzionale degli interessi generali della comunità alla quale si raccorda e che rappresenta. Le leggi della Repubblica costituiscono il necessario (e costituzionale) limite alla sua sfera di azione, ma il fine della promozione della collettività costituisce, senza limiti e sotto un profilo di globalità, l'obiettivo fondamentale e necessario della sua azione (art. 3).

Questo non significa che i Comprensori non rappresentino gli interessi della collettività o non siano enti autonomi locali (tanto è vero che l'articolo 1 riconosce anche sotto il profilo regolamentare questa autonomia), ma significa che a livello sub-regionale il rapporto con le collettività passa attraverso i Comuni. Significa che il Comune rappresenta la cellula fondamentale della vita locale: dal punto di vista della collettività per la sua funzione di strumento della partecipazione; dal punto di vista dell'ente in quanto esso soltanto ha il compito di tutelare tutti gli interessi della collettività esprimendone fino in fondo le scelte politiche.

Il Comune non è un livello di amministrazione inferiore; è l'ente di governo locale. È significativa la sua marcata tendenza ad ampliare i settori di intervento; tendenza ispirata evidentemente ad un'ampliata coscienza della propria autonomia. Se esiste l'esigenza di assicurare più spazio ai rapporti fra istituzioni e società, non sembra possa rinvenirsi uno strumento più idoneo.

Rimane tuttavia da chiedersi se possano ipotizzarsi altri strumenti del medesimo tipo. Se sia possibile, cioè, prevedere una pluralità di enti locali come strumenti di mediazione della società civile, aventi un'ampiezza territoriale e funzionale rispettivamente diversa. In via teorica una previsione del genere potrebbe essere corretta: l'articolo 5 della Costituzione parla di autonomie locali. Ma nel momento di riformare occorre un minimo di realismo. La spinta alla partecipazione segue canali che privilegiano le comunità ridotte, anzichè quelle più ampie. I quartieri anzichè i Comprensori.

Il costituente ha posto Comuni e Province nominalmente sullo stesso piano. La realtà normativa, istituzionale e sociale li pone invece su piani profondamente diversi.

Accogliendo, dunque, l'idea del Comune come ente che conserva una particella « originaria » di autentica sovranità, questo disegno di legge ne trae le rigorose conseguenze.

Il nostro disegno, infatti, si muove verso un equilibrio bipolare; il terzo polo del sistema voluto dal costituente (la Provincia o altre strutture) rimane in posizione diversa.

La tesi seguìta, che fa del Comune il punto di forza fondamentale all'interno del governo locale, del quale diventa il vero e proprio baricentro, viene portata coerentemente avanti sia nei Comprensori che sono espressione dell'autonomia comunale, sia nelle aree metropolitane, ove sono costituiti Comuni metropolitani. Se è vero, come è sta-

to osservato, che il ruolo politico dell'ente locale non esige le stesse dimensioni del suo ruolo tecnico, deve sottolinearsi come nel disegno di legge il ruolo politico sia comunque riconosciuto ai Comuni, perchè è solo in essi che l'autodeterminazione dell'ente locale è collegata ad una manifesta idoneità rappresentativa della volontà e degli interessi della comunità; un ruolo, per così dire, tecnico viene attribuito anche ai Comprensori, mentre ulteriori livelli in cui possa svolgersi un ruolo politico delle comunità locali debbono semmai corrispondere a forme più ridotte di partecipazione (le municipalità).

4. — Il riconoscimento di autonomia statutaria e regolamentare, che soprattutto per i Comuni è significativo, mira a tradurre in concreta autonomia normativa l'autodeterminazione del Comune.

Certo non è detto che l'autonomia statutaria sia requisito necessario e contemporaneamente sufficiente per fondare l'autonomia locale, ma è sperabile che soprattutto attraverso di essa, oltrechè attraverso l'introduzione dei Comuni metropolitani, si equilibrino finalmente le esigenze di omogeneità del regime giuridico dei Comuni — che hanno condotto, nel segno di un corretto obiettivo, quello dell'assicurare eguaglianza di trattamento alle varie comunità locali, ad una rigida uniformità, mai sufficientemente deprecata — con le esigenze di elasticità organizzativa e di aderenza alle concrete realtà ed alle concrete scelte locali.

Si è inteso, peraltro, affrontare in modo sufficientemente analitico e preciso il tema dell'organizzazione delle amministrazioni locali e dei loro raccordi, ad evitare che, come spesso è avvenuto nel passato, il riconoscimento delle autonomie, intese solo come forme di libertà, soverchi gli aspetti delle autonomie come princìpi e criteri di organizzazione, dando luogo soltanto a velleitarie affermazioni di principio.

Come è stato rilevato, « le libertà non corrono su di un cuscino d'aria, ma sono garantite proprio da idonee istituzioni ».

5. — In questo ordine di idee, vale a dire nel contesto di una visione bipolare delle autonomie (Regioni e Comuni), si inserisce la scelta di disciplinare con leggi statali i Comuni.

Questo non significa ignorare la Regione, la quale è, anzi, ben presente in numerose parti del disegno di legge ed alla quale vengono affidati compiti significativi (anche in prospettive nuove) nel settore della programmazione economica e finanziaria, oltrechè, in particolare, nella costituzione dell'associazione fra Comuni (art. 6) e nella promozione dei procedimenti di fusione (articolo 19); significa, invece, riconoscere, in modo costituzionalmente corretto, che non vi è subordinazione fra Regione e Comuni e che esigenze assolutamente imprescindibili di collegamento e di connessione tra l'una e gli altri, intesi come parti di una stessa amministrazione locale globalmente considerata, non possono infrangere la volontà del costituente chiaramente espressa dall'articolo 128 della Costituzione.

Della necessità di collegamento ed interazione fra Regione e Comuni il disegno di legge si è fatto carico al punto di concepire i Comprensori anche, se non essenzialmente, in funzione di questo collegamento e di individuare una serie cospicua di settori da affidare all'autonoma potestà legislativa regionale.

6. — L'associazione fra Comuni assume nel disegno di legge un ruolo di particolare significato.

L'apertura alle forme associative, prospettata da più parti, ha trovato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (artt. 25 e 32) e nella legge sul Servizio sanitario nazionale puntuali richiami legislativi.

Tutti i disegni di legge di riforma riconoscono a tale struttura un ruolo rilevante; ma rispetto ad essi il disegno di legge repubblicano si distingue per il chiaro riferimento ad un'unica Associazione di Comuni (articolo 6) e per l'attribuzione di poteri alla Regione sia nella delimitazione territoriale dell'Associazione, sia nella definizione dei suoi compiti, ma non nella organizzazione,

che deve essere rimessa (art. 18) all'autonomia regolamentare dell'Associazione.

In ogni caso emerge la consapevolezza, comune a tutti i testi normativi — e del resto messa in chiara evidenza dal dibattito politico-culturale degli ultimi anni — dello stretto nesso che intercorre fra la gestione dei servizi e l'ambito territoriale della stessa. Posto che, nella maggior parte dei casi, la dimensione più appropriata per l'erogazione dei servizi diversi da quelli elementari non è determinabile *a priori* in un testo di legge e trascende comunque il territorio di un solo Comune, si è cercato di fornire il disegno di legge di una pluralità di strumenti giuridici in modo che per ciascuna esigenza fosse possibile utilizzare lo strumento più adatto.

Di qui il rilievo attribuito alle convenzioni fra enti pubblici (art. 7) in tutte le diverse forme, nonchè la centralità assunta dalla figura dell'Associazione fra Comuni e la necessarietà della stessa.

Nel disegno di legge che presentiamo lo strumento della convenzione con enti pubblici consente al Comune di porre in essere le più disparate forme di collaborazione (cooperazione, gestioni ed opere comuni, ecc.) sia per compiti specifici e limitati nel tempo, sia per lo svolgimento di attività più durature e continuative.

7. — L'articolazione degli organi comunali nonchè dell'Associazione di Comuni e del Comprensorio non presenta caratteri di particolare novità.

La materia, oltrechè alla legge (artt. 11, 12, 13 e 14), è rimessa all'autonomia normativa — statutaria e regolamentare — del Comune (art. 9) e dell'Associazione di Comuni (art. 18).

La disciplina degli organi comprensoriali è invece principalmente contenuta nel disegno di legge (artt. 32, 33, 34 e 35).

Sotto il profilo organizzativo, aspetto significativo del disegno di legge è l'istituzione delle commissioni permanenti comunali, alle quali si è inteso assegnare una funzione non soltanto preparatoria e referente dei provvedimenti del Consiglio, ma anche di proposta e di controllo (art. 15) sull'attività amministrativa del Comune.

Le commissioni hanno il diritto-dovere di conoscere tutti gli aspetti dell'attività amministrativa e le relative procedure. In questo modo, attribuendo alle commissioni anche il potere di richiedere l'intervento dei membri di Giunta e dei funzionari, si è inteso garantire al Consiglio comunale, e alle minoranze in particolare, di poter svolgere una effettiva opera di controllo su attività pubbliche che troppo spesso nel procedimento della loro formazione rimangono racchiuse nella cerchia di pochi iniziati.

È questo non soltanto un modo corretto di intendere i rapporti tra i fondamentali organi comunali, ma anche un fatto di democraticità e di partecipazione, sia pure attuato attraverso i canali tradizionali « indiretti »: vale a dire, in ultima analisi, attraverso i partiti politici.

Nel medesimo ordine di idee, naturalmente operando le debite differenziazioni, si colloca l'attribuzione al Consiglio comunale di significativi poteri di indirizzo e controllo sulle aziende e sugli enti dipendenti dal Comune (art. 13).

Sono strumenti questi di sollecitazione e valorizzazione della partecipazione interna degli organi comunali ai quali si raccordano, e meglio si vedrà in seguito, altri strumenti tesi a valorizzare la partecipazione dei cittadini (art. 17).

8. — Dalle premesse che si sono esposte e che hanno ispirato la redazione del disegno di legge deriva la formulazione dell'articolo 19.

Lo strumento della fusione dei Comuni, sia pure attuato gradualmente, è stato adottato in modo deciso e significativo (si pensi che soltanto il disegno di legge socialista prevede il ricorso alla fusione per Comuni con meno di 750 abitanti). Ed in effetti, se si intende porre un rimedio non nominalistico alla polverizzazione esistente, ed incidere così in modo significativo sulle istituzioni, il tetto di 3.000 abitanti (salvo che nelle zone montane) non sembra suscettibile di riduzione.

È questo un intervento coraggioso, al quale si potrebbe forse aggiungere una norma che limitasse l'obbligo di fusione a quegli abitati che fra loro non superino determinate distanze prefissate.

Le Regioni sono chiamate a partecipare ampiamente a quest'opera di ristrutturazione dell'organizzazione comunale sia in funzione promozionale sia nel definire i nuovi ambiti territoriali.

9. — Le strutture operative del Comune sono disciplinate nell'articolo 16 del disegno di legge, per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, e negli articoli 56 e seguenti, per quanto riguarda il personale.

Indubbiamente le strutture burocratiche e gestionali dei Comuni attualmente esistenti richiedono un ripensamento, sia per ricostituire un corretto rapporto fra gli organi politici e la dirigenza amministrativa, sia per garantire un maggior coordinamento fra gli uffici, sia, infine, per consentire l'effettivo svolgimento di funzioni (programmatorie) di tipo nuovo.

Il modulo dipartimentale adottato mira a istituzionalizzare ed a rafforzare le connessioni fra gli uffici mediante un razionale ed organico collegamento degli uffici operativi e mediante la creazione di un corrispondente numero di strutture orizzontali destinate a svolgere le funzioni di programmazione.

Il disegno di legge opera anche un deciso recupero della funzione dirigenziale, alla quale si può accedere soltanto mediante pubblico concorso (anche per soli titoli: art. 58), giacchè al vertice delle strutture operative comunali possono essere solo dirigenti con responsabilità diretta e personale dei risultati conseguiti (art. 57, lettera *d*).

L'esigenza di un recupero del merito, e conseguentemente dell'impegno e della responsabilizzazione del personale addetto ai Comuni, ispira altre disposizioni del disegno di legge (artt. 57, lettere *e*), *f*) e *g*), 58 e 59).

10. — L'organizzazione e l'attività del Comune sono improntate ai princìpi costituzionali del decentramento, dell'efficienza e dell'imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

È da rilevare che non ci si è limitati a richiamare puramente e semplicemente i princìpi costituzionali, ma si è cercato di individuare in norme concrete gli strumenti idonei a renderli effettivi: la definizione di qualifiche funzionali cui si connettano precise e differenziate mansioni con rispondenza diretta alla qualifica superiore; la responsabilità diretta sui risultati di gestione; la mobilità orizzontale; la responsabilità del proprio operato. Sono tutte affermazioni che mirano a garantire, in contrasto con tradizionali aspetti radicati nella nostra organizzazione amministrativa, un effettivo decentramento, affidando ai preposti delle singole strutture poteri decisori effettivi e le conseguenti responsabilità ed un effettivo rispetto dei princìpi di buona amministrazione ed efficienza, definendo in modo preciso le mansioni, ma garantendo la necessaria mobilità tra gli uffici.

11. — Il disegno di legge repubblicano non ha sposato tesi largamente correnti in ordine all'esigenza di valorizzare il lavoro di gruppo, la collegialità, il coordinamento attuato soltanto attraverso strutture collegiali, l'assenza di ogni principio di subordinazione. Anzi, si è voluto affermare esplicitamente che i metodi collegiali di lavoro non possono vanificare i princìpi sopra enunciati (art. 59, terzo comma). Questa scelta è stata operata nella coscienza che uffici complessi decentrati, dotati per ciò stesso di effettivo potere decisionale, costituiscano di per sè strutture collegiali di lavoro e che l'esigenza di conservare all'interno di queste strutture la necessaria unità di azione amministrativa rappresenti, particolarmente in questo momento, l'obiettivo fondamentale da raggiungere.

Il corretto rapporto fra apparato burocratico e dirigenza politica è garantito attraverso la diretta responsabilità che i dipendenti assumono nei confronti degli organi elettivi dell'amministrazione (art. 59, secondo comma). A questi dovrebbe spettare prevalentemente il compito di deliberare gli atti programmatici e gli altri atti

amministrativi oltre che di indirizzare l'attività di gestione dei servizi, che è invece compito prevalente degli uffici burocratici. Una tale definizione dei due ruoli deve valere peraltro solo con l'avvertenza che essa è molto sommaria e meccanica e rischia di far ritenere come politicamente neutra, diversamente dal vero, l'attività dei secondi.

12. — Altre unità operative del Comune sono le aziende di gestione preposte ai servizi (art. 16, terzo comma), strettamente legate, pur nel rispetto della loro autonomia funzionale, agli indirizzi ed ai controlli degli organi comunali, con tendenza a privilegiare il Consiglio rispetto alla Giunta e con la previsione di meccanismi intesi ad attivare il controllo sociale sul funzionamento delle aziende, rimessi però, quanto alla loro più precisa definizione, allo statuto del singolo Comune (art. 9, lettera *b*).

13. — Si è parlato fino ad ora soltanto delle strutture amministrative dei Comuni poichè il disegno di legge intende in modo, per così dire, restrittivo l'organizzazione amministrativa dell'Associazione di Comuni e del Comprensorio.

Anzitutto nel senso che l'Associazione di Comuni deve avvalersi degli uffici e delle aziende dei Comuni associati (art. 18, terzo comma); inoltre nel senso che per essa possono essere previste soltanto strutture operative di tipo dipartimentale, mentre per i Comprensori possono essere previste soltanto strutture funzionali orizzontali, idonee allo svolgimento di funzioni programmatorie (art. 61), oltrechè aziende comprensoriali (art. 36).

Nei Comuni metropolitani funzioni operative possono essere attribuite alle municipalità, ma, com'è logico, le funzioni programmatorie sono rimesse al Comune metropolitano.

14. — La previsione delle aree metropolitane non costituisce una novità, ma il disegno di legge intende costituire in Comuni metropolitani non soltanto i giganteschi agglomerati urbani, ma un maggior numero di Comuni caratterizzati da elementi di integrazione e di collegamento puntualmente indicati (art. 20).

Il Comune metropolitano non è una Provincia o un Comprensorio, anche se ai suoi organi sono attribuiti tutti i poteri ed i compiti che nel disegno di legge sono affidati agli organi comprensoriali.

Il Comune metropolitano, infatti, svolge ulteriori funzioni di notevole rilevanza (articolo 26), mentre alle municipalità che lo compongono sono attribuite le funzioni operative dei Comuni e dell'Associazione di Comuni.

In questo, come negli altri casi, largo spazio è stato comunque assegnato allo statuto ed ai regolamenti metropolitani. In particolare la gestione ed il controllo dei servizi metropolitani, o che superino l'ambito della municipalità all'interno dell'area, sono rimessi agli organi metropolitani.

Il Comune metropolitano si ripartisce in municipalità; non solo gli originari Comuni che l'hanno costituito a seguito di un procedimento in cui è largamente coinvolta la Regione (art. 20), ma nuove realtà, nelle quali il Comune metropolitano viene ad essere suddiviso dal Consiglio metropolitano (articolo 22).

È questo un elemento di novità, poichè alle municipalità rimangono affidati poteri significativi senza che sia prevista la spoliazione di funzioni verso l'alto (Comune metropolitano) o verso il basso (quartieri), che caratterizza invece gli altri disegni di legge dei partiti in questo settore.

In sostanza, è stata adottata, a questo riguardo, un'ipotesi organizzativa nuova. Nel Comune metropolitano la funzione partecipativa ed operativa è affidata alle municipalità, per le quali è più immediato il contatto con la comunità; la programmazione e l'erogazione di servizi, invece, sono affidate al Comune metropolitano. Questa rappresentatività diretta per il Comune metropolitano si basa sul fatto che esso è un ente ben diverso dal Comprensorio.

Ma l'elemento di maggiore novità è rappresentato:

a) dall'elezione diretta a suffragio universale del Comune metropolitano (art. 23);

b) dall'attribuzione al solo sindaco della designazione dei componenti la Giunta (art. 24).

È da rilevare inoltre la previsione come figura autonoma del presidente del Consiglio del Comune metropolitano.

Di elezione diretta del sindaco altri disegni di legge (quello governativo) hanno parlato, ma con riferimento ai piccoli Comuni, non certo ai Comuni metropolitani.

La diversa soluzione adottata nel disegno di legge repubblicano si fonda sull'esigenza di assicurare proprio ai Comuni che — per la complessità e vastità dei problemi che li riguardano e per le dimensioni che hanno acquisito — sono più difficili da amministrare un esecutivo forte e stabile, che trovi nella comunità metropolitana la propria legittimazione e la possibilità di svolgere un'effettiva attività di governo.

15. — Altro aspetto caratterizzante il presente disegno di legge è l'istituzione dei Comprensori.

Come è noto, specialmente nel corso di questi ultimi due anni, dalla ricerca di un nuovo livello intermedio fra Comune e Regione si è passati impercettibilmente alla opportunità di identificare il Comprensorio con la Provincia, ancorchè fortemente modificata. La spinta fondamentale in questa direzione è derivata dalle difficoltà connesse alla definizione degli organi di governo del Comprensorio: direttamente rappresentativi — si è detto — ponendo con questo le premesse per un ulteriore passaggio necessitato; quasi inevitabile, infatti, è apparsa la successiva proposta di utilizzare la Provincia modificandone la struttura territoriale ed i compiti.

Molto spesso si legge a questo riguardo che gli enti (o organismi in genere) locali basati sull'elezione di secondo grado non hanno fatto buona prova (con particolare richiamo ai liberi consorzi siciliani, ai comitati zonali di sviluppo della legge della Regione sarda n. 7 del 1962, ed ora alle comunità montane). Si dimentica, tuttavia, di aggiungere che si tratta di strutture inserite in un contesto che nelle linee generali è rimasto del tutto statico, mentre ad alcuni di questi organismi non sono stati attribuiti poteri sostanzialmente decisori (almeno nel caso dei comitati zonali sardi che operano soltanto mediante segnalazioni, suggerimenti ecc.).

In questo contesto larga parte degli studiosi e delle forze politiche tendono ora a parlare di Provincia-Comprensorio; di una Provincia, cioè, territorialmente ridefinita e riqualificata nelle funzioni, cui assegnare compiti di programmazione socio-economica e territoriale, nonchè l'organizzazione e la prestazione di servizi con incidenza sovracomunale. Ma soprattutto si rileva la schietta natura di ente politico a fini generali che si vorrebbe attribuire alla Provincia-Comprensorio: si afferma, infatti, che solo questa natura le consentirebbe di avere la forza sufficiente a svolgere la propria funzione di programmazione ed il ruolo di valido interlocutore della Regione.

Non è questa l'ipotesi del presente disegno di legge.

In esso i Comuni sono protagonisti della vicenda comprensoriale.

Inoltre il Comprensorio è stato valorizzato come struttura al servizio della Regione. Sia il piano territoriale che i programmi di sviluppo economico-sociale appaiono infatti come dirette e immediate articolazioni dei corrispondenti piani e programmi regionali. Ecco allora che il Comprensorio rappresenta il momento di collegamento fra Comuni e Regioni, in una visuale che privilegia non una separatezza, ma l'unità e l'omogeneità: non le competenze in sè e per sè, ma il modo in cui esse vengono ad esprimersi.

A base della proposta è la concezione di autonomia comunale che si è accolta. Se si intende conservarla e valorizzarla, il Comprensorio deve rappresentare uno strumento di tale valorizzazione.

Un Comprensorio forte non potrebbe esserlo che a spese del Comune o a detrimento della Regione.

Corretto presupposto di partenza è che la Regione e gli enti autonomi non possono essere considerati entità separate, ma modi di essere dell'organizzazione dell'unica col-

lettività regionale, in una prospettiva di collegamento e di coordinamento: di qui l'esigenza di definire nel contempo un organico schema di distribuzione delle funzioni, tale da determinare il ruolo spettante a ciascuno dei livelli di governo. Ma questa constatazione e quella connessa ad essa, e cioè che la Regione deve operare attraverso gli strumenti ed i metodi della programmazione, se evidenzia la necessità di una serie di strutture con competenze di carattere plurisettoriale in grado di coordinare l'azione pubblica per lo sviluppo economico-sociale in ambiti territoriali predeterminati, non comporta affatto la costituzione di nuovi enti territoriali a carattere politico rappresentativo diretto.

Anzi, poichè si tratta principalmente di organizzare lo svolgimento di una serie di funzioni che trovano nell'ente Comune il termine principale di riferimento, deve ritenersi che il garantire l'espressione degli interessi delle collettività rappresentate non costituisca il problema di maggior rilievo.

Il rapporto con le collettività passa attraverso i Comuni, mentre gli organi rappresentativi del Comprensorio portano a livello regionale le esigenze della comunità, coordinandole e garantendo le condizioni per provvedere in modo più corretto al soddisfacimento degli interessi collettivi.

Una « omogeneizzazione » fra Comuni e Comprensori, basata sul fatto che ai primi farebbero capo servizi di area ampia (servizi cosiddetti reali) ed ai secondi servizi di area ristretta (servizi cosiddetti personali), appare artificiale.

La promozione e la programmazione esprimono fondamentalmente l'esigenza di amministrare in modo nuovo. Una omogeneità fittizia non tiene conto di questa esigenza. Se si vuole effettivamente che il Comprensorio costituisca una proiezione su scala più ampia dei Comuni, ai quali dovrebbe assicurare la concreta possibilità di esercizio di una serie di funzioni, non appare opportuna la costituzione di un ente territoriale di tipo tradizionale, che inevitabilmente verrebbe a contrapporsi al Comune stesso, in un presumibile scontro tutto basato sulla « preferenza nella gestione dei servizi »; scontro che non si è avuto fra Comune e Provincia per la sostanziale diversità delle funzioni.

È sufficiente che un solo ente sia designato alla tutela di tutti gli interessi della collettività della quale esprime quindi fino in fondo le scelte politiche. Ed è questo un problema non tecnico ma politico poichè non è con il Comprensorio che si risolvono i problemi della partecipazione a livello locale.

L'ipotesi di due enti di governo, di diverse dimensioni e con diversi ruoli, ma di pari « valore », ambedue ugualmente autonomi, ambedue con generalità di fini, è basata sull'impossibile presupposto dell'esistenza e della convivenza di due enti totalmente paritari.

Un simile modello è destinato necessariamente a slitare verso un altro modello, e cioè: o verso il pratico annullamento dell'ente più piccolo (l'ente di secondo livello, valendosi soprattutto della sua forza programmatoria, si sovrappone al Comune), o verso la progressiva riduzione dell'ente di secondo livello ad emanazione del Comune ed a forma di esercizio delle competenze di questo.

16. — Il problema del tipo di funzioni esercitate dal Comprensorio — solo programmatorie o anche amministrative — è, se posto in questi termini, mal formulato.

Evidentemente atti amministrativi sono emanati anche dal Comprensorio; evidentemente anche in esso debbono esistere apparati amministrativi. Mutano invece i caratteri di questi apparati, in quanto essenzialmente deputati a svolgere una funzione di indirizzo e di raccordo (artt. 28 e 30) che è ben diversa da quella degli apparati burocratici tipici, deputati alla elaborazione di procedure amministrative complesse preordinate all'emanazione di atti autoritativi.

17. — Agli istituti del decentramento e della partecipazione è dedicato il titolo V, articoli da 37 a 45.

Il riconoscimento del ruolo significativo delle assemblee non significa favorire l'esclusivismo ed il monopolismo dei partiti, ma

nepppure riconoscere soltanto ad altre realtà sociali e non all'individuo un ruolo partecipativo.

L'articolo 37 nella lettera *a*) assicura così la più ampia informazione sull'attività dell'amministrazione locale e si connette direttamente al precedente articolo 17, ove il diritto del cittadino ed il dovere del Comune si concretizzano compiutamente.

L'articolo 38 disciplina l'iniziativa popolare, l'esercizio del diritto di petizione ed il *referendum*. Il presente disegno di legge ha preferito evitare velleitarie affermazioni di principio contenute in altri disegni di legge ed ha piuttosto cercato di rendere effettivi e praticabili gli strumenti di partecipazione proposti, affidando agli statuti soltanto alcune modalità applicative (articolo 39, ultimo comma). Non sono stati così ipotizzati strumenti di promozione e di controllo della comunità che non tengano in adeguato conto il fatto che gli strumenti di intervento diretto non possono in alcun modo interferire con i poteri e le responsabilità di governo degli organi rappresentativi, le cui scelte politiche generali non possono essere evidentemente contestate nelle forme della democrazia diretta.

In questa visuale è stata respinta l'ipotesi di coinvolgere comunità minori nel procedimento di assunzione delle scelte politiche fondamentali. Va al riguardo però sottolineata l'importante tematica del *referendum*, che nel disegno di legge è previsto soltanto come *referendum* abrogativo, con esclusione delle deliberazioni relative al bilancio, alla imposizione di tributi e all'adozione di strumenti urbanistici. È opportuno ricordare che può porsi anche il problema delle deliberazioni programmatiche ed è da ritenere che debbano essere parimenti escluse dal *referendum*, per evitare interferenze nell'attività di governo, che, come rilevato in precedenza, deve essere mantenuta appieno in capo agli organi rappresentativi. Un rafforzamento del controllo della collettività potrebbe invece essere ipotizzato come sviluppo della tutela giurisdizionale degli interessi difformi mediante l'attribuzione, con ampiezza ben maggiore di quella attuale, della legittimazione a ricorrere contro determinati atti del Comune, lesivi di interessi della collettività, a gruppi sociali individuati o individuabili.

I Consigli di quartiere, la cui costituzione è rimessa alla volontà comunale e soltanto per i Comuni con popolazione superiore agli 80.000 abitanti (art. 39), appartengono più all'area degli organismi rappresentativi che non a quella della partecipazione diretta dei cittadini, ma in vista dell'indubbia promozione della partecipazione che essi sono stati chiamati ad attivare (art. 43), sono stati inseriti in questo titolo.

Caratterizzano il presente disegno di legge da un canto l'ampia autonomia lasciata agli statuti e regolamenti comunali in materia, dall'altro l'esiguità delle strutture amministrative ad essi connesse.

18. La parte dedicata alla programmazione, alle finanze ed al bilancio si caratterizza per i seguenti aspetti fondamentali:

1) la partecipazione dei Comuni all'elaborazione dei programmi regionali e nazionali in attuazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

2) lo stretto collegamento fra programmazione e finanza. Il coordinamento della finanza pubblica si attua individuando quale fondamentale parametro di riferimento quello della programmazione;

3) la connessione fra i piani di riferimento e di spesa e le effettive condizioni delle comunità locali con l'esigenza di preservare, mediante provvedimenti dello Stato, quegli elementi di uniformità che possono garantire la coerenza dei vari interventi nel quadro della programmazione (artt. 47, 48 e 49);

4) l'attribuzione di una contenuta capacità impositiva ai Comuni;

5) il ruolo svolto dal Comprensorio nella coerente ripartizione e gestione dei fondi (artt. 28, 29, 30, 49 e 53);

6) l'adozione di strumenti volti a garantire scelte finanziarie rigorose da parte dei Comuni, nel contesto di una visione globale delle funzioni che essi debbono svolgere (artt. 50 e 51), con l'obiettivo di limitarne l'indebitamento;

7) un ruolo di verifica affidato alla Regione (art. 55).

19. — Carattere precipuo della normativa assai articolata che disciplina l'attività contrattuale dei Comuni e dell'Associazione di Comuni, contenuta nel titolo VIII, è rappresentato dall'intento di individuare una pluralità diversificata di strumenti contrattuali: emergono così, oltre alla trattativa privata (art. 67), l'appalto per modelli (art. 68) e l'appalto per programmi (art. 69).

Da rilevare altresì la disciplina rigorosa della revisione dei prezzi (art. 72) e la previsione della nullità del contratto che sia difforme dalla deliberazione che lo precede e che ne consente l'esistenza, salva la responsabilità del funzionario che l'ha stipulato.

20. — La disciplina dei controlli è ispirata a princìpi nuovi rispetto al testo unico del 1934 ed alla legge Scelba, ma ormai sufficientemente acquisiti dalle forze politiche e dagli studiosi e presenti del resto in tutti i disegni di legge.

Esigenza prioritaria e comune è stata quella di una notevole riduzione del numero degli atti da sottoporre a controllo; inoltre si è distinto il controllo necessario e preventivo (artt. 80, 81 e 82) da quello eventuale successivo (artt. 80, 81 e 83). Nel presente disegno di legge, tuttavia, il controllo successivo può essere promosso soltanto dalla Giunta regionale (anche sotto la specie di controllo di merito) e dal Collegio dei revisori, del quale nell'articolo 90 è prevista la costituzione al fine di verificare la regolarità degli atti e del funzionamento dell'ente.

Altri elementi di novità sono contenuti nelle norme del disegno di legge volte a garantire l'obiettività ed il tecnicismo dell'organo di controllo, i cui componenti debbono essere iscritti — previo esame di idoneità (art. 89) — in un albo apposito (articoli 88 e seguenti); in quelle che prevedono un collegamento fra organo di controllo e Corte dei conti, alla quale l'elenco degli atti annullati deve essere trasmesso, ed infine in quella che introduce il controllo globale disposto annualmente dal Consiglio regionale nel confronto di un certo numero degli enti locali (art. 94).

In ordine ai controlli sostitutivi si è in sostanza accolta la proposta del « progetto dell'Università di Pavia », la quale distingue il caso della mancata adozione di un atto obbligatorio a contenuto interamente vincolato, nel qual caso interviene l'organo di controllo, da quello della mancata adozione di un atto che non abbia contenuto interamente vincolato, nel qual caso è la Giunta regionale chiamata ad intervenire sulla base di un rapporto motivato dell'organo regionale di controllo.

Tuttavia non si è ritenuto di affidare direttamente alla Giunta regionale il potere di emanare l'atto discrezionale dovuto, ma di consentirle soltanto la nomina di un commissario, ad evitare forme di diretta ingerenza troppo penetrante di un ente sull'altro.

21. — La responsabilità dell'ente nei confronti di terzi è affrontata in modo da assicurare al privato possibilità concrete di tutela, anche sotto il profilo dei tempi, ed anche nel caso di omissione o di ingiustificato ritardo (art. 97).

Quella dell'amministratore nei confronti dell'ente è articolata ampiamente; è estesa allo squilibrio economico-finanziario (articolo 101) arrecato al bilancio e, soggettivamente, ai componenti degli organi di controllo (art. 105).

La competenza giurisdizionale è affidata alla Corte dei conti e la possibilità di promuovere l'azione è attribuita anche a singoli consiglieri o, a seconda dei casi, a 100 o 1.000 elettori, ma esiste un idoneo filtro perchè possa essere poi proseguita (articolo 100).

22. — Al Commissario del Governo, anzichè ai Prefetti, sono affidate le funzioni di coordinamento delle amministrazioni periferiche dello Stato (artt. 108 e seguenti), nonchè la significativa funzione di raccordo con i programmi regionali di sviluppo ex articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Al medesimo organo è attribuita una funzione referente al Governo sull'attività delle amministrazioni locali delegate e sull'attuazione del coordinamento dell'attività degli enti locali e dell'amministrazione periferica dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

In attuazione dei princìpi contenuti negli articoli 1, 2, 5, 114 e 128 della Costituzione, la presente legge definisce i caratteri della autonomia dei Comuni e dei Comprensori, e ne disciplina l'organizzazione e l'attività.

Art. 2.

Il Comune è l'ente autonomo territoriale di base in cui si riparte, a norma della presente legge, la Repubblica italiana. L'amministrazione locale della Repubblica si articola altresì nei Comprensori.

TITOLO II

IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE DI COMUNI

Art. 3.

Il Comune rappresenta istituzionalmente nell'ambito della Costituzione e delle leggi della Repubblica tutti gli interessi che direttamente o indirettamente si collegano alla collettività comunale, ed il cui soddisfacimento non sia rimesso allo Stato e alle Regioni.

Spetta al Comune realizzarli con autonomia di indirizzo, anche attraverso la partecipazione a forme associative, promuovendo lo sviluppo sociale, civile ed economico della collettività.

Art. 4.

Sono proprie del Comune tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi dello Stato.

Il Comune svolge altresì le funzioni delegategli dalla Regione con legge. In questo caso la legge regionale deve assicurargli i finanziamenti necessari.

Art. 5.

La programmazione statale e la programmazione regionale costituiscono il quadro di riferimento necessario per il coordinamento a livello locale dell'attività amministrativa e degli interventi finanziari dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.

Il Comune concorre alla formazione e alla attuazione dei programmi regionali ed adotta programmi annuali e pluriennali di attività.

Art. 6.

I Comuni contermini assicurano l'esercizio coordinato delle proprie funzioni omogenee e la gestione dei servizi sociali in ambiti adeguati, partecipando all'Associazione di Comuni, ente locale non territoriale.

Spetta alle Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Comuni ed i Comprensori interessati, determinare con legge l'ambito territoriale dell'Associazione, alla quale debbono far capo l'esercizio di tutte le attività e la gestione di tutti i servizi che le leggi statali e regionali facciano obbligo di svolgere in forma associata, nonchè quelli che i Comuni non siano in grado di svolgere singolarmente e che non siano esercitati su dimensione comprensoriale.

Art. 7.

I Comuni possono porre in essere per l'adempimento di compiti specifici e per il conseguimento di obiettivi definiti che non siano realizzati dall'Associazione di Comuni, forme di cooperazione e gestioni comu-

ni con lo Stato, con la Regione, con i Comuni e con altri Enti pubblici, utilizzando lo strumento della convenzione.

Nel quadro delle leggi statali, più Comuni o Comprensori, anche appartenenti a Regioni diverse, possono stabilire fra loro forme di collaborazione ai fini di conseguire un migliore svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 8.

Nel quadro della presente legge il Comune adotta autonomamente il proprio statuto e i propri regolamenti in relazione alle proprie specifiche dimensioni e caratteristiche, con il fine di assicurare la funzionalità democratica degli organi, l'efficienza degli uffici e dei servizi e la loro rispondenza alle deliberazioni degli organi elettivi.

Art. 9.

Lo statuto, per quanto non disposto dalla presente legge, disciplina:

a) le modalità di nomina, le attribuzioni e il funzionamento degli organi del Comune;

b) le forme ed i modi di decentramento e di partecipazione popolare, anche sotto forma di sollecitazione delle attività del Comune ed in particolare i modi di partecipazione della cittadinanza al controllo sulle aziende dipendenti dal Comune, nonchè le ipotesi di *referendum* sui suoi atti;

c) la ripartizione del territorio in quartieri, stabilendone il numero, la perimetrazione e le funzioni dei Consigli di quartiere.

Lo statuto è adottato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora, entro i 60 giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per il controllo, ne faccia richiesta almeno un decimo degli elettori. In questo caso lo statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza di coloro che hanno preso parte alla votazione.

Con la stessa procedura di cui ai commi precedenti sono adottate le modifiche dello statuto.

Art. 10.

Nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in armonia con le disposizioni dello statuto, il Comune emana regolamenti per la disciplina dell'organizzazione propria, delle aziende e degli enti da esso dipendenti, della propria attività e delle relative procedure.

Art. 11.

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 12.

Il Consiglio è composto:

di sessanta membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

di cinquanta membri nei Comuni con popolazione superiore agli 80.000 abitanti;

di quaranta membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

di trenta membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

di venti membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

di quindici membri negli altri Comuni.

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di componenti, determinato dallo statuto, comunque non superiore a dodici.

Il Sindaco e i componenti della Giunta sono eletti a maggioranza dal Consiglio nel proprio seno, secondo il procedimento stabilito dallo statuto.

Art. 13.

Lo statuto definisce le attribuzioni e le competenze degli organi del Comune. Spetta, in ogni caso, al Consiglio senza possibilità di delega:

1) deliberare lo statuto, i regolamenti e la pianta organica del personale;

2) deliberare i piani, i programmi, gli indirizzi generali e le direttive per la loro attuazione, nonchè esprimere pareri, ovvero avanzare proposte, su piani e programmi di altri enti nei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge;

3) adottare gli strumenti urbanistici;

4) approvare il bilancio pluriennale e quello annuale preventivo, gli storni da categoria a categoria e il rendiconto generale;

5) deliberare intorno ai tributi previsti dalle leggi e alle tariffe per l'uso dei beni appartenenti all'ente o per la utilizzazione dei servizi pubblici;

6) dettare gli indirizzi e vigilare sulle aziende, sugli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, approvarne i piani, programmi e bilanci e deliberare intorno al loro eventuale finanziamento;

7) deliberare sulla partecipazione del Comune a società per azioni, dettare gli indirizzi fondamentali e vigilare sull'attività degli amministratori da esso nominati;

8) nominare o designare, nonchè revocare, gli amministratori delle aziende e quelli degli enti la cui nomina o designazione spetti al Comune;

9) deliberare in ordine all'associazione con altri Comuni e alle convenzioni;

10) deliberare sugli oggetti che comportino spese che impegnino il bilancio per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 14.

La Giunta è l'organo esecutivo del Comune. Il sindaco presiede la Giunta e il Consiglio e rappresenta il Comune. Esso svolge altresì le funzioni demandategli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 15.

Nei Comuni con almeno 30 consiglieri il Consiglio può costituire commissioni permanenti, composte in proporzione dei gruppi, assicurando la possibilità di presenza di un componente per ogni lista rappresentata in Consiglio. Il voto, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti.

Le commissioni hanno funzione preparatoria e referente dei provvedimenti di competenza del Consiglio, a norma di statuto.

Le commissioni nelle materie di loro competenza possono inoltre chiedere anche a fini di verifica del funzionamento degli uffici indagini conoscitive dirette ad acquisire informazioni e documenti utili alle attività del Consiglio; possono inoltre chiedere, sia a fini di proposta che di verifica sul funzionamento degli uffici, l'esibizione di atti e documenti, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta nonchè, previa comunicazione alla Giunta, dei responsabili degli uffici dell'amministrazione del Comune.

Art. 16.

Le strutture amministrative del Comune sono ordinate in dipartimenti ed in aziende di gestione dipendenti.

I dipartimenti sono costituiti dall'insieme degli uffici utilizzati in modo organico per l'esercizio di funzioni connesse od omogenee.

Le aziende di gestione sono preposte alla produzione ed erogazione di servizi di natura economica e sociale previsti dalla legge. Esse operano con autonomia funzionale di gestione e finanziaria, nell'ambito delle scelte e degli atti di indirizzo del Comune, e sono sottoposte a controlli amministrativi e di efficienza. Spetta in ogni caso al Consiglio comunale, che nomina e revoca gli amministratori delle aziende, approvarne i programmi, le eventuali tariffe ed i bilanci.

Art. 17.

L'organizzazione e l'attività del Comune sono ispirate ai princìpi di autonomia, di decentramento, di efficienza e di imparzialità contenuti negli articoli 5 e 97 della Costituzione.

L'attività amministrativa del Comune è pubblica e ogni cittadino ha diritto di prenderne conoscenza, anche ottenendo copia dei provvedimenti amministrativi comunali, nei modi stabiliti dai regolamenti.

Al fine di rendere effettivo questo diritto il Comune è tenuto a garantire, con norma

statutaria, la più ampia informazione sulle attività proprie e delle aziende, enti e società dipendenti, istituendo un apposito ufficio che ne diviene responsabile.

Art. 18.

Organo deliberativo dell'Associazione di Comuni è l'assemblea costituita da rappresentanti dei gruppi consiliari dei Comuni che ne fanno parte, nominati in base a criteri di proporzionalità nel numero e nei modi previsti dalla legge regionale. Nessun Comune può avere più di metà dei componenti dell'assemblea.

L'assemblea elegge il Comitato di gestione, cui spetta di eseguirne le deliberazioni, ed il Presidente, che ne ha la rappresentanza e ne dirige l'attività.

L'Associazione di Comuni si avvale del personale degli uffici e delle strutture dei Comuni associati e delle aziende che da essi dipendono, secondo le modalità contenute nel regolamento approvato a maggioranza assoluta dell'assemblea.

Art. 19.

I Comuni non possono avere una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fatti salvi quelli di particolari territori montani, individuati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con legge dello Stato, sentite le Regioni.

I Comuni contermini attualmente esistenti, che abbiano una popolazione inferiore a quella indicata nel comma precedente, debbono costituire, mediante convenzione ed in vista del procedimento di fusione, Unioni di Comuni la cui dimensione territoriale deve essere approvata con legge regionale, per lo svolgimento congiunto di compiti determinati.

Le Regioni promuovono le convenzioni tra i Comuni ed erogano, per il periodo massimo di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, appositi contributi finanziari, sulla base di un piano regionale di modifica del numero delle circoscrizioni comunali, adottato sentiti i Comuni interessati.

Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Unione dei Comuni viene costituita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate, in un unico Comune nel quale si fondono i Comuni costituenti l'Unione.

I Comuni che non hanno costituito le Unioni, di cui al secondo comma, verranno aggregati con legge regionale, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle popolazioni interessate, al territorio di uno o più Comuni contermini.

L'istituzione di nuovi Comuni ha luogo con legge regionale.

Qualora essa avvenga per distacco da altro Comune, la popolazione del Comune di nuova istituzione non può essere inferiore a 5.000 abitanti.

TITOLO III

I COMUNI METROPOLITANI

Art. 20.

Le disposizioni di questo titolo si applicano:

a) ai Comuni, capoluoghi di Regione, che abbiano una popolazione residente superiore alle 300.000 unità, o che comunque superino i 500.000 abitanti;

b) ai Comuni caratterizzati da insediamenti urbani legati da sostanziale continuità con i nuclei abitativi dei Comuni di cui alla lettera *a*), ovvero che siano dotati di aree urbanizzate funzionalmente collegate con i nuclei abitativi predetti, nonchè dalla comunanza del sistema di servizi e di condizioni socio-economiche integrate e complementari.

Ciascuno dei Comuni di cui alla lettera *a*), unitamente ai Comuni di cui alla lettera *b*) ad esso collegati, costituisce il Comune metropolitano, che assume la denominazione del Comune che ne fa parte avente il più elevato numero di residenti.

L'individuazione dei Comuni di cui alla lettera *a*) spetta alla Regione, che provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, ovvero entro 90 giorni dalla pubblicazione dei dati del censimento dal quale risulti l'avvenuto superamento dei limiti di cui alla lettera *a*).

L'individuazione dei Comuni di cui alla lettera *b*) avviene in occasione dell'adozione da parte del Consiglio regionale della deliberazione di cui al comma precedente, o con separata deliberazione, quando si tratti di individuare Comuni che abbiano acquistato le caratteristiche necessarie per essere compresi nel Comune metropolitano, dopo la costituzione dello stesso.

Il Comune metropolitano è istituito con legge regionale, sentite le popolazioni interessate. Con la medesima legge viene fissata la data per la prima elezione degli organi del Comune metropolitano e delle Municipalità.

Art. 21.

In ciascun Comune metropolitano, costituito a norma dell'articolo precedente, a decorrere dalla data di scioglimento dei Consigli comunali in carica, o della maggior parte di essi, cessano di aver vigore gli statuti e i regolamenti emanati dai Comuni facenti parte del Comune metropolitano. Gli organi del Comune metropolitano, nell'adottare gli atti di contenuto regolarmente previsti dalla presente legge, dettano altresì le disposizioni di carattere transitorio per la disciplina delle situazioni preesistenti. I Comuni predetti cessano di diritto, dalla stessa data, di far parte di Associazioni costituite in precedenza.

I Comuni metropolitani non fanno parte di alcun Comprensorio.

I Comprensori i quali, per effetto della costituzione di un Comune metropolitano, assumono dimensioni o caratteristiche tali da non consentire l'adeguato assorbimento delle funzioni loro proprie sono sciolti e i Comuni esistenti sul loro territorio sono aggregati, secondo le norme contenute nel titolo IV della presente legge, ad altro Comprensorio.

Art. 22.

Sono organi del Comune metropolitano:

a) il Consiglio;

b) la Giunta;

c) il Sindaco.

Ciascun Comune metropolitano si ripartisce in Municipalità. A tal fine, il suo territorio è suddiviso, con criteri di omogeneità territoriale e socio-economica nonchè di razionale utilizzazione dei servizi, in circoscrizioni comprendenti una popolazione residente non inferiore a 50.000 e non superiore a 200 mila abitanti, salvo che si tratti di far coincidere una Municipalità con il territorio di un Comune preesistente.

La prima delimitazione è deliberata con provvedimento della Regione. Successive modifiche alle delimitazioni delle Municipalità possono essere deliberate dal Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ciascuna Municipalità è amministrata da:

a) un Consiglio della Municipalità composto di un numero di membri pari a quello di un Consiglio comunale di uguale popolazione;

b) una Giunta della Municipalità composta di un numero di membri stabilito dallo statuto del Comune metropolitano, e comunque non superiore a un quinto dei membri del Consiglio;

c) il Presidente della Municipalità.

Art. 23.

Il Consiglio del Comune metropolitano è composto di 80 membri ed è eletto dalla popolazione del Comune stesso secondo le norme vigenti per la elezione dei Consigli comunali.

Contemporaneamente viene eletto, a suffragio diretto, il Sindaco.

Le candidature per la elezione del Sindaco sono presentate separatamente dalle liste dei candidati per la elezione del Consiglio e possono essere contraddistinte da contras-

segni diversi rispetto a quelli usati per tali liste.

Le candidature per l'elezione del Sindaco devono essere sottoscritte da almeno 3.000 elettori.

Per la presentazione di tali candidature non sono necessarie sottoscrizioni di elettori, quando i contrassegni usati siano uguali a contrassegni di liste per i quali la legge non le richieda, ovvero risultino composti dalla giustapposizione di essi.

Viene eletto Sindaco colui che riporta la maggioranza assoluta dei voti validi. Ove tale maggioranza non venga raggiunta da alcun candidato, si procede a votazione di ballottaggio, nella seconda domenica successiva alla prima votazione. Alla votazione di ballottaggio sono ammessi unicamente i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi nella prima votazione o, nel caso uno di questi dichiari di ritirarsi entro 3 giorni dalla proclamazione dei risultati, quello a favore del quale il candidato rinuncia. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano, per la elezione del Sindaco, le norme vigenti per la elezione dei Consigli comunali, in quanto compatibili.

Art. 24.

Nella prima seduta, il Consiglio del Comune metropolitano elegge nel suo seno un Presidente e due Vicepresidenti, ai quali spetta dirigerne i lavori.

Il Sindaco designa i componenti della Giunta in numero massimo di sedici. Il Sindaco e la Giunta restano in carica per l'intera durata del Consiglio.

I poteri, le attribuzioni e il funzionamento del Consiglio e della Giunta, per quanto non previsto in questo titolo, sono regolati dalle disposizioni legislative concernenti i Consigli e le Giunte comunali, nonchè dallo statuto del Comune metropolitano.

Spettano al Sindaco del Comune metropolitano i poteri e le attribuzioni che la legge prevede per il Sindaco degli altri Comuni, salvo quanto espressamente disposto da questo titolo o quanto previsto dallo statuto.

Il Sindaco può delegare specifici poteri ai membri della Giunta e nomina tra i membri della stessa un Vicesindaco, destinato a sostituirlo in caso di assenza, di impedimento o di morte. In quest'ultima ipotesi, come nel caso di decadenza per sopravvenute ragioni di incompatibilità, si procede entro 60 giorni all'elezione del nuovo Sindaco. Il Sindaco decade dalla carica a seguito di deliberazione motivata, assunta dai due terzi i componenti il Consiglio, nel caso di gravi e ripetute violazioni di legge o dello statuto. La decadenza del Sindaco comporta la decadenza della Giunta. Nel caso di cui al comma precedente le elezioni per il nuovo Sindaco debbono tenersi entro 60 giorni.

Art. 25.

Per l'elezione dei Consigli, delle Giunte e dei Presidenti delle Municipalità e per le attribuzioni ed il funzionamento di detti organi, si applicano le disposizioni concernenti i Consigli, le Giunte ed i Sindaci dei Comuni non metropolitani nonchè le disposizioni statutarie.

L'elezione dei Consigli delle Municipalità avviene contemporaneamente all'elezione del Consiglio metropolitano.

Art. 26.

I compiti e le funzioni che la legge attribuisce al Consiglio, al Comitato e al Presidente del Comprensorio spettano, per il territorio di ciascun Comune metropolitano, rispettivamente al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco, compresa l'approvazione dello statuto e dei regolamenti.

Art. 27.

Spettano alle Municipalità le funzioni che la legge attribuisce ai Comuni, salvo quelle attribuite dalla legge o dallo statuto agli organi del Comune metropolitano.

Spettano in ogni caso agli organi del Comune metropolitano, secondo la rispettiva competenza:

a) la gestione dei grandi servizi strutturali ed infrastrutturali dell'intero Comune metropolitano o riguardanti un territorio che superi l'ambito della Municipalità;

b) la gestione, la vigilanza e la nomina degli amministratori delle aziende, enti o società a partecipazione degli enti locali, comunque costituite sul territorio del Comune metropolitano;

c) le finanze e il bilancio del Comune metropolitano;

d) l'adozione degli strumenti urbanistici generali.

TITOLO IV

I COMPRENSORI

Art. 28.

In ogni Regione vengono istituiti con legge regionale i Comprensori, enti locali non territoriali, con compiti di programmazione economica e di coordinamento, di pianificazione e sviluppo del territorio e degli interventi pubblici; di promozione ed indirizzo dei servizi pubblici comprensoriali esercitati mediante le aziende di cui al successivo articolo 36.

Art. 29.

Il Comprensorio determina, nell'ambito dei piani regionali, le linee dello sviluppo economico-sociale e gli indirizzi della spesa pubblica dei Comuni in esso compresi e, in attuazione di questi, predispone, operando le necessarie fusioni e concentrazioni di aziende, i servizi pubblici di interesse della collettività comprensoriale.

Art. 30.

Il Comprensorio costituisce l'unità di base della programmazione territoriale finanziaria e socio-economica. A tal fine esso, nei modi stabiliti con legge della Repubblica:

a) concorre alla determinazione dei programmi economici e dei piani pluriennali e di settore della Regione, raccogliendo e coordinando le proposte dei Comuni;

b) predispone ed adotta, nel quadro dei piani regionali, i programmi pluriennali di spesa e di investimento, i programmi territoriali ed economici ed i piani settoriali del Comprensorio, sulla base delle proposte e delle successive osservazioni dei Comuni, e li sottopone alla approvazione del Consiglio regionale. Rientrano fra i piani settoriali i piani agricoli, il piano dei trasporti pubblici e dei servizi sociali e sanitari, il piano delle infrastrutture scolastiche.

I programmi rappresentano il necessario quadro di riferimento dell'azione dei Comprensori, dei Comuni e delle altre amministrazioni locali che intervengono nel relativo ambito territoriale.

Alla delimitazione territoriale dei Comprensori dovranno rapportarsi tutte le articolazioni amministrative locali e periferiche riguardanti le materie di competenza regionale e quelle ad esse connesse.

Art. 31.

I limiti territoriali di ciascun Comprensorio sono determinati con legge regionale, in modo che, ad eccezione dei Comprensori montani, la popolazione in esso residente non sia inferiore a 200.000 abitanti. Con la medesima legge la Regione provvede anche a determinare la sede del Comprensorio, il numero dei componenti il Consiglio ed i rapporti fra gli organi di governo del medesimo. La legge regionale determina altresì quali funzioni di competenza regionale delegate ai Comuni debbano essere coordinate dal Comprensorio e quali fra quelle attribuite ai Comuni debbano essere coordinate a livello

comprensoriale, al fine di ottenere l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire il riassetto territoriale dell'amministrazione locale.

Art. 32.

Sono organi del Comprensorio:

a) il Consiglio;
b) il Comitato;
c) il Presidente.

Art. 33.

I membri del Consiglio, in numero non inferiore a 30 e non superiore a 60, sono eletti dall'assemblea dei rappresentanti dei Comuni del Comprensorio fra i cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Le modalità di elezione sono stabilite con legge regionale, in modo da assicurare nella assemblea ai gruppi politici una rappresentanza proporzionale alla percentuale dei voti conseguiti nelle elezioni regionali, limitatamente al territorio comprensoriale. La legge regionale deve comunque assicurare la rappresentanza dei gruppi politici che, pur non avendo presentato proprie liste alle elezioni regionali, abbiano conseguito alle elezioni comunali, nell'ambito dei Comuni del Comprensorio, una percentuale di voti almeno pari a quella ottenuta dall'ultimo dei gruppi politici presenti alle elezioni regionali.

Art. 34.

Il Consiglio comprensoriale nomina a maggioranza i componenti del Comitato comprensoriale in numero pari non inferiore a 6 e non superiore a 10, nonchè il Presidente.

Art. 35.

Spetta al Consiglio, a norma delle leggi regionali, assumere le deliberazioni relative all'approvazione dei regolamenti, dei piani e dei programmi comprensoriali, nonchè l'adozione di direttive aventi carattere generale.

Art. 36.

L'amministrazione comprensoriale si articola in uffici di programma ed in aziende comprensoriali ad autonoma gestione, tra loro coordinati, in modo da assicurare il livello ottimale e l'efficienza economica dei servizi, nonchè la piena pubblicità dei procedimenti ed atti amministrativi.

Le aziende comprensoriali sono costituite con deliberazione del Consiglio del Comprensorio.

TITOLO V

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Art. 37.

Al fine di promuovere, sviluppare e favorire la piena partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune:

a) assicura la più ampia informazione circa l'attività dell'amministrazione locale;

b) garantisce lo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 38;

c) può istituire i Consigli di quartiere con le finalità, i compiti e secondo le modalità di cui agli articoli 39 e seguenti.

Art. 38.

La partecipazione popolare alle attività del Comune, del Comune metropolitano e delle Municipalità si realizza, a norma dello Statuto, attraverso:

a) l'esercizio del diritto di petizione e di iniziativa popolare per provvedimenti di competenza dei Consigli e di Giunta;

b) l'indizione di *referendum* abrogativi per deliberazioni adottate dai Consigli.

Il *referendum* abrogativo non è ammesso per le delibere di approvazione del bilancio,

di imposizione dei tributi e di adozione di strumenti urbanistico-edilizi.

Il *referendum* è indetto quando lo richiedano:

a) nei confronti di deliberazioni del Consiglio comunale o del Consiglio della Municipalità, un decimo degli elettori;

b) nei confronti di deliberazioni del Consiglio del Comune metropolitano, un quinto dei Consigli delle Municipalità o un ventesimo degli elettori del Comune metropolitano.

Lo statuto stabilisce i termini entro i quali gli organi del Comune, del Comune metropolitano o delle Municipalità devono essere convocati per l'esame delle petizioni e degli atti di iniziativa popolare.

Art. 39.

I Comuni con una popolazione superiore a 80.000 abitanti, che non rientrano nella previsione dell'articolo 20, possono, in attuazione delle norme contenute nello statuto, ripartire il territorio in quartieri. Gli statuti dei Comuni possono prevedere altresì l'esistenza di borgate o frazioni, a norma delle vigenti leggi.

Art. 40.

Sono organi del quartiere:

a) il Consiglio di quartiere;

b) il Presidente del Consiglio di quartiere.

Il Consiglio di quartiere rappresenta le esigenze della popolazione del quartiere nell'ambito della unità del Comune.

Il Presidente del Consiglio di quartiere rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni che gli vengono attribuite dallo statuto e dai regolamenti o delegate dal Sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di governo.

Le sedute dei Consigli di quartiere sono pubbliche.

Art. 41.

La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli di quartiere sono regolati, per quanto non disposto nella presente legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

Lo statuto deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

1) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi del quartiere;

2) il numero dei componenti del Consiglio di quartiere, che non può essere superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al Comune;

3) le modalità per la elezione dei Consigli di quartiere;

4) le modalità per la elezione del Presidente del Consiglio di quartiere;

5) le modalità attraverso le quali i Consigli di quartiere possono ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende del Comune le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

Art. 42.

I Consigli di quartiere durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del Consiglio stesso.

Allo stesso modo cessano dalla carica nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, per le cause previste dalla legge.

Art. 43.

Il Consiglio di quartiere svolge le funzioni consultive, di proposta e di promozione.

In particolare il Consiglio di quartiere:

a) esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali esistenti nel quartiere;

b) può convocare, secondo le norme dello statuto, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti al quartiere;

c) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti il quartiere;

d) esprime pareri sulle seguenti materie di competenza del Consiglio comunale:

1) i piani, i programmi ed i bilanci del Comune;

2) i regolamenti e gli strumenti urbanistico-edilizi comunali;

3) la destinazione di edifici a servizi sociali per la popolazione del quartiere;

4) i regolamenti comunali;

5) ogni altra materia prevista dallo statuto.

Su tali materie il Consiglio comunale può deliberare in assenza del parere, dandone atto nella delibera, ove il Consiglio di quartiere non si sia pronunciato entro il termine fissato dallo statuto.

Lo statuto può affidare ai Consigli di quartiere il compito di sovraintendere ad uffici comunali decentrati, delineandone le modalità di esercizio.

Art. 44.

Il Comune fornisce ai Consigli di quartiere il personale ed i mezzi materiali e finanziari necessari per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Al Consiglio di quartiere e al suo Presidente spetta la gestione contabile dei fondi economali per il proprio funzionamento, secondo le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 45.

Ciascun cittadino residente può promuovere, a proprie spese, le azioni e proporre i ricorsi giurisdizionali spettanti al Comune, al Comune metropolitano o alla Municipalità, in caso di loro inerzia, previa autorizzazione dell'organo di controllo previsto dagli articoli 74 e seguenti. Esso si pronuncia dopo aver sentito in merito i rappresentanti degli enti.

TITOLO VI

PROGRAMMAZIONE, FINANZA E BILANCIO

Art. 46.

I Comuni promuovono lo sviluppo economico e sociale delle rispettive collettività partecipando all'elaborazione dei programmi regionali di sviluppo, nonchè alla determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale, insieme con le Regioni, sulla base dei princìpi sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dagli Statuti regionali.

La programmazione, nazionale e regionale, costituisce il fondamentale riferimento per il coordinamento della finanza pubblica. Nell'ambito di tale coordinamento i Comuni, nell'adottare i bilanci, pluriennali e annuali, devono operare scelte prioritarie, finalizzate al conseguimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

Le scelte devono essere correlate all'effettivo grado di sviluppo economico-sociale della collettività locale e all'assetto dei servizi. L'impiego delle risorse disponibili deve avvenire sulla base di criteri di efficienza e razionalità, al fine di conseguire il massimo beneficio ottenibile, senza alcuna relazione con l'ammontare della spesa pubblica erogata, globalmente o per settori, nel territorio comunale fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 47.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46 e dell'individuazione delle priorità fra i diversi tipi di intervento o della localizzazione di interventi dello stesso tipo, il Governo, anche in applicazione dell'articolo 3

della legge 22 luglio 1975, n. 382, detta norme e criteri vincolanti, su piano nazionale e regionale, per la standardizzazione e la comparazione dei dati relativi alla valutazione dello stato di sviluppo economico-sociale delle collettività, delle strutture di servizio esistenti e dei livelli o soglie di ottimalità da conseguirsi nel rapporto fra costi e benefici.

I parametri risultanti dai provvedimenti governativi di cui al primo comma costituiscono elementi di riferimento essenziali ai fini dell'esercizio del controllo sulle leggi regionali, sui bilanci pluriennali e annuali dei Comuni, nonchè sui piani, sui programmi e sui bilanci delle Regioni e di tutti gli enti o aziende dipendenti dagli enti locali territoriali, singoli o associati.

Il Consiglio regionale, qualora riscontri che il bilancio di un Comune prevede uno o più interventi nel merito incompatibile con gli obiettivi programmatici risultanti dai bilanci pluriennali dello Stato e della Regione, sottopone la questione al Governo, affinchè adotti le necessarie misure, anche sostitutive, nei confronti del Comune, oppure — se del caso — affinchè promuova la correzione delle scelte di programmazione nazionale e regionale. L'attuazione degli interventi resta in questo caso sospesa fino a quando il Governo non provveda.

Art. 48.

All'infuori delle quote ripartite da fondi nazionali o comunitari, così come definiti al secondo comma, e delle assegnazioni corrispondenti all'esercizio di funzioni delegate o subdelegate, i Comuni determinano l'impiego delle risorse conferite dallo Stato e dalle Regioni senza vincolo a specifiche destinazioni e con i soli limiti imposti dal precedente articolo 46.

Per programmi di settore si intendono, ai fini propri del presente titolo, interventi coordinati fra di loro, previsti da norma di legge e finanziati — per espresse disposizioni di leggi della Repubblica, o di norme della Comunità economica europea — con

fondi nazionali o con fondi comunitari a destinazione vincolata e ripartiti secondo criteri specifici. Nelle materie di competenza regionale, le norme istitutive di fondi nazionali sono contenute in leggi di riforma, o di principio, o attuative della IX disposizione transitoria della Costituzione.

Le Regioni possono trasferire ai Comuni la gestione di risorse finanziarie destinate a spese di investimento per l'esecuzione di singole opere o impianti di interesse regionale.

Art. 49.

Leggi della Repubblica disciplinano la potestà impositiva dei Comuni ed indicano quali servizi o prestazioni, nonchè quali atti o provvedimenti, siano soggetti a tassa, concessione onerosa o prezzo pubblico.

È fatto comunque salvo il principio dell'unicità dell'imposizione personale diretta sui redditi.

In applicazione di legge della Repubblica, sentite le Regioni, nonchè le organizzazioni nazionali rappresentative dei Comuni, il Governo predetermina in proiezione pluriennale ed assegna ai Comuni metropolitani o ripartisce su base comprensoriale le quote spettanti ai Comuni sui tributi erariali, nonchè eventuali trasferimenti a carico del bilancio statale non vincolanti a specifiche destinazioni.

L'assegnazione ai Comuni del Comprensorio delle risorse di cui al terzo comma è disposta, d'intesa con i Comuni interessati, sulla base delle norme e dei criteri di cui all'articolo 47. Mancando l'intesa, l'assegnazione è disposta dalla Regione.

La Regione determina con legge le procedure per l'assegnazione.

Art. 50.

Il Comune impiega le risorse di cui può disporre, senza poter fare ricorso all'indebitamento, se non nei limiti di cui ai successivi commi.

Le norme e i criteri di cui all'articolo 47 individuano per qualità, quantità e destina-

zione i limiti delle spese di investimento per la cui copertura è ammesso il ricorso al credito, sulla base delle scelte della programmazione economica, con particolare riferimento all'utilizzazione del risparmio pubblico e privato.

Le passività ed ogni altro onere derivanti dal ricorso al credito devono comunque trovare copertura nell'ambito del saldo attivo di parte corrente e di ragionevoli previsioni della sua evoluzione nel tempo, conformi ai criteri ispiratori del bilancio pluriennale.

Art. 51.

Il Comune non può erogare servizi o prestazioni di costo complessivo superiore ai livelli massimi eventualmente predeterminati a norma dell'articolo 47, se non provvede contemporaneamente, almeno nella misura minima, agli altri servizi o prestazioni per i quali la programmazione, nazionale e regionale, predetermina livelli minimi di rotazione.

Il costo complessivo di servizi o prestazioni divisibili deve essere coperto con i proventi delle relative tariffe o degli altri corrispettivi predeterminati a norma delle leggi di cui all'articolo 49, primo comma.

Risorse comunali di parte corrente, diverse da quelle indicate nel precedente secondo comma, possono essere destinate alla copertura della spesa per l'erogazione dei servizi divisibili, quando per gli stessi la maggiorazione delle tariffe o degli altri corrispettivi non comporterebbe un aumento del provento totale, purchè siano comunque assicurati i livelli minimi di erogazione dei servizi indivisibili predeterminati in sede di programmazione nazionale e regionale.

Le leggi della Repubblica di cui all'articolo 49, primo comma, indicano quali servizi sono da considerare indivisibili, ai fini propri del presente articolo. Le leggi della Repubblica indicano altresì quali servizi siano finanziati in tutto o in parte con fondi nazionali a destinazione vincolata, secondo le previsioni dell'articolo 48, secondo comma.

Art. 52.

I Comuni approvano un bilancio pluriennale e un bilancio annuale di competenza e di cassa, secondo le norme di contabilità della legge 19 maggio 1976, n. 335.

I Comprensori sono tenuti a elaborare quadri di sintesi contenenti l'indicazione di tutte le entrate e di tutte le spese — correnti e di investimento — previste nei progetti di bilancio annuale e nei bilanci pluriennali dei Comuni associati nel Comprensorio, nonchè degli enti o aziende dipendenti dagli enti locali territoriali, singoli o associati, operanti nella circoscrizione comprensoriale.

Art. 53.

Il Governo predetermina le risorse da assegnare ai Comuni, a norma dell'articolo 49, terzo comma, almeno 90 giorni prima della scadenza del termine ultimo previsto per la formale adozione dei bilanci cui l'assegnazione fa riferimento.

I progetti dei bilanci pluriennali e annuali dei Comuni e degli enti e aziende dipendenti devono essere resi pubblici e depositati presso il Comprensorio almeno cinquanta giorni prima della scadenza del termine ultimo previsto per la loro formale adozione. Entro lo stesso termine devono essere resi pubblici i progetti di bilancio dei Comuni metropolitani e delle Municipalità.

Ove il Governo non abbia provveduto tempestivamente alla predeterminazione di cui al primo comma, i bilanci devono essere progettati considerando che le risorse di cui all'articolo 49, terzo comma, assegnate a livello comprensoriale o direttamente al Comune metropolitano, siano pari all'importo predeterminato per l'anno precedente.

Art. 54.

I bilanci pluriennali e annuali sono adottati dai Consigli comunali e dai consigli di amministrazione degli enti o aziende dipen-

denti con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.

In caso di mancata adozione dei bilanci entro il termine di legge, il Comitato comprensoriale o, per i Comuni metropolitani, la Giunta regionale adotta un bilancio sostitutivo che, previo controllo di legittimità, obbliga gli amministratori del Comune, dell'ente o dell'azienda ad attenervisi e a darvi attuazione.

Art. 55.

Spetta alla Regione verificare in modo continuativo la gestione delle risorse finanziarie erogate ai Comuni singoli e associati.

La verifica viene attuata sulla base di rilevazioni periodiche dello stato di attuazione degli strumenti programmatici approvati e dei progetti di intervento regionali, comprensoriali e comunali.

Al fine di rendere omogenee le verifiche fra le diverse aree per le diverse specie di funzione e di servizi, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta con propria deliberazione lo schema dei numeri indice espressivi dei livelli di prestazione e dei livelli di costo. Nel caso di difformità dei dati rilevati sul territorio, rispetto a quelli dello schema di cui al comma precedente, il Comune o l'Associazione di Comuni sono tenuti ad indicare le misure adottate o in corso di adozione per il ripristino della conformità allo schema regionale. Quando la difformità superi una percentuale globale media fissata dal Consiglio regionale contestualmente all'approvazione dello schema di cui al secondo comma, i contributi regionali riferibili alle funzioni e ai servizi per i quali la difformità sussista non possono essere erogati, ancorchè essi siano impegnati, e vengono sospesi, se si tratta di contributi erogabili a rateo, fino a quando non sia dimostrata l'adozione di idonei provvedimenti correttivi. Della sospensione dell'erogazione dei contributi, la Giunta regionale dà immediata e motivata comunicazione al Consiglio regionale.

TITOLO VII

PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Art. 56.

Con regolamento organico, approvato dal Consiglio, il Comune ed il Comprensorio determinano l'organizzazione dei propri uffici.

Il regolamento organico, nel rispetto dei princìpi della presente legge, definisce lo stato giuridico ed il ruolo organico del personale, ne individua e specifica le qualifiche.

Al fine di garantire sia sotto il profilo del numero dei dipendenti, sia sotto quello della definizione delle qualifiche una congrua ed equilibrata determinazione dell'organico, in rapporto agli abitanti e al territorio di ciascun ente, alle sue condizioni socio-economiche, ai suoi programmi di sviluppo, alle funzioni svolte dall'Associazione di Comuni e alle funzioni delegate, il regolamento organico è soggetto all'approvazione del Consiglio regionale sulla base di criteri e parametri deliberati dal Consiglio stesso in occasione del primo schema dei numeri indici di cui al secondo comma dell'articolo 59.

Art. 57.

Salvo il disposto dei successivi articoli 62 e 63 i regolamenti organici deliberati da ciascun Comune debbono prevedere:

a) strutture operative di tipo dipartimentale per ciascun settore organico di materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) strutture funzionali orizzontali di livello pari alle strutture operative, per lo svolgimento delle funzioni di programmazione finanziaria e di bilancio, di pianificazione, di realizzazione di progetti specifici e per la gestione del demanio e patrimonio e del personale;

c) qualifiche funzionali cui si connettano precise e differenziate mansioni con rispondenza diretta alla qualifica superiore. Il numero complessivo delle qualifiche non dirigenziali non deve essere inferiore a dieci;

d) posizioni dirigenziali al vertice di ciascuna delle strutture di cui alle lettere *a*) e *b*), con responsabilità diretta e personale sui risultati della gestione e sull'effettivo assolvimento dei compiti dell'ente;

e) ampia mobilità orizzontale tra le varie strutture e tra i vari uffici e sezioni;

f) mobilità verticale e progressione di carriera, in base a titolo di studio e a motivate valutazioni di merito operate sia attraverso criteri qualitativi predeterminati, sia attraverso procedure concorsuali cui siano ammessi candidati esterni in condizioni di parità;

g) livelli retributivi distinti per ciascuna qualifica, nonchè classi di stipendio legate al parametro dell'anzianità all'interno di ciascuna qualifica, in numero non superiore a tre oltre l'iniziale, con possibilità di conseguimento anticipato della classe di stipendio superiore per motivi di merito.

Art. 58.

L'ammissione alle qualifiche iniziali degli impiegati alle dipendenze delle amministrazioni locali avviene mediante concorso pubblico.

I regolamenti organici di cui all'articolo 57 dovranno disciplinare, per ciascun ente, le procedure concorsuali di ammissione agli impieghi, prevedendo prove teoriche e prove pratiche strettamente correlate alle effettive mansioni proprie della qualifica funzionale cui si riferisce ciascun posto messo a concorso.

Per l'accesso alla carriera direttiva e alle qualifiche dirigenziali, salvo il disposto del successivo articolo 62, i regolamenti organici potranno prevedere procedure concorsuali anche per soli titoli, purchè questi ultimi siano strettamente inerenti ai compiti cui ciascun dirigente sarà destinato. I concorsi non possono essere riservati ai soli dipendenti in servizio nelle qualifiche inferiori.

In nessun caso potrà essere previsto l'accesso alla carriera direttiva e alle qualifiche dirigenziali per anzianità o senza concorso pubblico. Il conferimento di fatto di mansioni proprie delle qualifiche diri-

genziali ad impiegati di altra qualifica non produce effetti giuridici. Il dipendente ha in ogni caso il diritto di esimersi dallo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori.

Art. 59.

Fuori dei casi di responsabilità amministrativa, disciplinare e contabile e di responsabilità civile verso i terzi previsti dalle leggi vigenti, ciascun dipendente delle amministrazioni locali risponde direttamente del proprio operato e dei risultati del lavoro affidatogli al responsabile dell'unità operativa di appartenenza.

I dirigenti rispondono direttamente agli organi elettivi dell'amministrazione.

Metodi di lavoro collegiale comunque previsti e praticati non potranno costituire deroga ai princìpi di cui ai commi precedenti.

Le sanzioni ed i procedimenti disciplinari sono regolati dalle leggi generali sul pubblico impiego.

Art. 60.

Salvo quanto stabilito al successivo articolo 62, terzo comma, il trattamento economico iniziale proprio di ciascuna qualifica nonchè quello connesso al conseguimento delle classi di stipendio attribuite per anzianità, ovvero anticipate per merito, è deliberato da ciascun ente conformemente a quanto stabilito negli accordi economici collettivi nazionali stipulati fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti degli enti locali e le associazioni nazionali fra enti locali.

Gli accordi collettivi vengono stipulati a norma della legge-quadro per il pubblico impiego.

Art. 61.

Le disposizioni ed i princìpi di cui agli articoli precedenti si applicano alle Associazioni di Comuni e ai Comprensori, in quanto compatibili.

In particolare, le Associazioni di Comuni potranno prevedere unicamente le strutture operative dipartimentali di cui alla lettera *a*)

dell'articolo 57, mentre i Comprensori potranno prevedere unicamente le strutture funzionali orizzontali di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

Art. 62.

Nei Comuni metropolitani di cui al titolo III della presente legge, i regolamenti organici sono deliberati dal Consiglio metropolitano sentite le Municipalità.

I regolamenti potranno prevedere il mantenimento a livello del Comune metropolitano delle strutture funzionali orizzontali ed il decentramento a livello della Municipalità delle strutture operative dipartimentali.

Al vertice delle strutture di cui all'articolo 57, i regolamenti organici dei Comuni possono prevedere l'assunzione, per chiamata o con idonee procedure concorsuali, di dirigenti responsabili con contratto, a tempo determinato, rinnovabile, di diritto privato e con stato giuridico e trattamento economico conforme agli accordi collettivi nazionali riguardanti i dirigenti delle aziende operanti nel settore dei servizi.

Art. 63.

I regolamenti organici dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti debbono prevedere un dirigente unico per le strutture di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 57.

Art. 64.

I segretari comunali sono collocati in ruoli regionali e assegnati ai Comuni della Regione su domanda ovvero d'ufficio, previo assenso del Comune interessato, con deliberazione della Giunta regionale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico dei segretari comunali sono stabiliti con legge regionale ex articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, secondo i princìpi e i criteri direttivi fissati con legge dello Stato, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VIII
I CONTRATTI

Art. 65.

Per la stipulazione dei contratti gli enti previsti dalla presente legge applicano le norme di diritto comune con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente titolo.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita delibera contenente:

a) la delega al rappresentante dell'ente;

b) gli scopi che si intendono conseguire;

c) l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali, nonchè le forme da osservare per la sua stipulazione;

d) le modalità di scelta del contraente, le ragioni che la giustificano e, ove si ricorra alla trattativa privata e lo si ritenga opportuno, l'indicazione di più imprese da invitare alla trattativa stessa;

e) la commissione di esperti in caso di appalto-concorso;

f) il capitolo di bilancio su cui va imputata l'entrata o la spesa.

Nel testo del contratto devono essere riportati gli estremi della delibera, la quale va allegata, nella sua formulazione integrale, alla copia del contratto spettante alla controparte.

Il contratto deve essere conforme a quanto previsto nella delibera.

In caso di difformità, il contratto è nullo, di pieno diritto, fermo restando l'obbligo di rimborsare ai terzi le spese sostenute per gli adempimenti contrattuali fino alla data in cui viene rilevata la nullità, e salve le responsabilità del funzionario che lo ha stipulato.

Art. 66.

Per gli appalti di opere pubbliche e di fornitura di importo superiore a un miliardo di lire, IVA esclusa, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo precedente si attengono alle norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della CEE. Per

gli appalti di opere pubbliche e di fornitura di importo fino a un miliardo di lire e per gli altri contratti attivi e passivi, qualunque sia l'importo, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo precedente addivengono alla stipulazione del contratto mediante trattativa privata a norma dell'articolo 67.

Art. 67.

Per i contratti che superino il valore determinato ogni biennio dal Ministero del tesoro, l'impresa o le imprese indicate nella delibera di cui all'articolo 65 sono invitate alla trattativa privata entro dieci giorni dalla data in cui è stata resa esecutiva la delibera stessa.

Alla trattativa prende parte il legale rappresentante dell'amministrazione committente o un suo delegato.

Ove le imprese siano più d'una, il negoziato deve svolgersi con esse separatamente e su ciascuna voce del capitolato speciale. Di esso è redatto processo verbale, controfirmato, di volta in volta, da tutti i partecipanti.

I verbali, corredati da una relazione tecnica, sono trasmessi all'organo collegiale di governo dell'amministrazione committente, che procede alla scelta del contraente con provvedimento motivato.

I verbali medesimi sono allegati al contratto e depositati in libera visione presso la segreteria dell'amministrazione per tutta la durata del contratto stesso. La stipulazione del contratto ha luogo entro venti giorni dalla data in cui è stato reso esecutivo il provvedimento di cui al precedente quarto comma o, comunque, dalla data di presentazione dell'offerta ritenuta più vantaggiosa.

Scaduto inutilmente tale termine, il privato contraente è sciolto da ogni impegno ed ha diritto al rimborso delle spese.

Art. 68.

Nell'appalto per modelli i soggetti di cui all'articolo 65 si avvalgono di uno dei progetti vincitori di appositi concorsi riservati

alle imprese di costruzione, da bandirsi per la presentazione di progetti-tipo di opere di ingegneria e architettura suscettibili di realizzazione mediante procedimenti industrializzati e accompagnati da offerte vincolanti.

I concorsi per progetti-tipo sono disciplinati con legge regionale, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, in analogia a quanto disposto dalle norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della CEE, in materia di appalto-concorso.

L'ente che si avvale del progetto di cui al comma precedente stipula con l'impresa titolare del progetto stesso il relativo contratto sulla base dei prezzi offerti in sede di concorso per progetti-tipo.

I progetti-tipo possono essere modificati in relazione alle concrete esigenze delle parti contraenti, in modo tuttavia da non comportarvi alterazioni sostanziali.

Il prezzo corrispettivo è concordato sulla base dell'offerta vincolante fatta dall'impresa vincitrice del concorso, tenuto conto dell'eventuale variazione dei prezzi, da calcolarsi in base alle norme che ne disciplinano la revisione.

Art. 69.

Nell'appalto per programmi l'ente predispone il programma di intervento per la realizzazione dell'opera, da affidarsi ad unità di progettazione, coordinamento e direzione dei lavori, formata, ove occorra, anche da esperti esterni.

Il programma di intervento consiste in:

a) progettazione di massima;

b) individuazione e classificazione dei componenti;

c) normativa di attuazione dell'intervento.

Successivamente l'ente bandisce gare per la stipulazione di contratti di fornitura dei componenti corrispondenti alle definizioni tipologiche e funzionali, individuati e classificati ai sensi del precedente comma, lettera *b*), nonchè degli eventuali altri compo-

nenti da individuare e classificare sulla base delle offerte formulate dalle imprese concorrenti.

Ove i programmi di intervento prevedano l'installazione di impianti per i quali siano richiesti speciali progetti esecutivi, le gare per la stipulazione dei relativi contratti sono indette per appalto concorso.

I contratti di fornitura e quelli per l'appalto degli impianti previsti dal presente articolo possono essere stipulati ai sensi degli articoli 1401 e seguenti del codice civile per persona da nominare, nei termini di cui all'articolo 70, penultimo comma.

Art. 70.

Entro novanta giorni dall'aggiudicazione dell'ultima gara di fornitura o di appalto-concorso prevista nel programma, l'ente elabora la progettazione esecutiva sulla base dello stesso programma e dell'esito delle medesime gare, da approvarsi con provvedimento formale.

Entro trenta giorni dall'approvazione della progettazione esecutiva l'ente affida in appalto la realizzazione dell'opera ad una o più imprese.

Nel relativi bandi di gara è indicato se e in quale misura l'ente fornirà agli appaltatori i componenti del sistema acquisiti o da acquisirsi ai sensi dell'articolo 69, ovvero se tali componenti dovranno essere acquisiti dagli appaltatori dei lavori, in qualità di terzi obbligati, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 69.

Ai fini del procedimento di aggiudicazione il prezzo dell'appalto è considerato globalmente, comprensivo di quello delle forniture e degli impianti.

Entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione degli appalti di cui al secondo comma, l'ente, ove intenda avvalersi della facoltà prevista dall'ultimo comma del precedente articolo, nomina i terzi obbligati.

Scaduto inutilmente tale termine e, comunque, scaduti i sei mesi dalla data di stipulazione dei contratti di fornitura e di appalto per gli impianti di cui all'articolo 69, i contratti stessi producono effetto tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 1405, ultimo comma, del codice civile.

Art. 71.

I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati, nè interessi per le somme che i contraenti debbano anticipare per l'esecuzione dei contratti, essendo solo ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni o delle prestazioni fornite.

Tale divieto non si applica ai contratti di prestazione d'opera intellettuale per i fondi di spesa, ove la disciplina professionale ne preveda l'anticipo.

Gli acconti di cui al primo comma non potranno comunque superare i 2/3 dell'importo totale; il rimanente terzo verrà versato a contratto eseguito, previ i collaudi eventualmente previsti nel contratto stesso.

Art. 72.

La revisione obbligatoria dei prezzi contrattuali è ammessa esclusivamente per i beni e le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo nonchè per i contratti di appalto di opere pubbliche.

In quest'ultimo caso la revisione è ammessa per l'intero ammontare degli aumenti e delle diminuzioni, relativo alla parte dei lavori eseguiti entro la prima metà di durata del contratto, con riferimento al termine di ultimazione in esso previsto.

Per la parte dei lavori eseguiti nel periodo successivo, la revisione dei prezzi è ammessa previa detrazione, dall'ammontare complessivo del prezzo pattuito, dell'1 per cento per ciascun mese di durata dei lavori, fino alla loro effettiva cessazione.

Non si computano i periodi di sospensione e di proroga legittimamente ordinate o concesse.

Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si computano a mese intero; quelle inferiori non si computano.

Non si procede alla revisione dei prezzi per le quantità di lavoro che l'appaltatore, a giudizio dell'amministrazione e salva la prova contraria, avrebbe potuto eseguire e non abbia eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna, nè si corrisponde per i materiali precedentemente approvvigionati in cantiere.

Art. 73.

I contratti di cui ai precedenti articoli 67, 68 e 69 e quelli per i quali sia necessario l'atto pubblico sono ricevuti da un funzionario dell'amministrazione delegato dal Sindaco o dal Presidente dell'ente quale ufficiale rogante, con la responsabilità dei notai.

Gli atti di cui al precedente comma sono ricevuti con l'osservanza delle disposizioni prescritte dalla legge per gli atti notarili, in quanto applicabili.

L'ufficiale rogante deve custodire gli atti in fascicoli ordinati cronologicamente e tenere il repertorio prescritto dalla legge notarile secondo le disposizioni di questa. Lo stesso cura la trasmissione mensile di una copia del repertorio limitatamente alle annotazioni del mese precedente e la rimessione degli atti, ogni cinquant'anni, all'archivio notarile distrettuale che provvede alla loro conservazione.

L'ufficiale rogante autentica a tutti gli effetti le copie degli atti originali da lui ricevuti e rilascia le copie alle parti che ne facciano richiesta.

Alle spese di contratto, a quelle di registrazione ed alle altre comunque derivanti dalla natura del contratto stesso provvede l'ente, valendosi delle agevolazioni previste dalle leggi, a spese del terzo contraente.

Sono concesse anticipazioni fino al 100 per cento sull'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti, previa prestazione di fidejussione bancaria o assicurativa sul 15 per cento dello stesso importo.

TITOLO IX

I CONTROLLI

Art. 74.

Per l'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 130 della Costituzione ciascuna Regione istituisce, in attuazione della presente legge, un organo regionale di controllo.

L'organo regionale di controllo è suddiviso in sezioni; la legge regionale di attuazione ne determina il numero, le sedi ed i modi di funzionamento.

Art. 75.

Le sezioni dell'organo regionale di controllo sono composte da cinque commissari effettivi e due supplenti, prescelti fra gli iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 88, che non siano venuti a trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza di cui agli articoli 77 e 107. I commissari durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

Art. 76.

Il Consiglio regionale procede alla designazione dei commissari effettivi e supplenti di ogni sezione dell'organo regionale di controllo, con voto limitato a tre nominativi per i membri effettivi ed uno per i membri supplenti.

Art. 77.

Non possono essere nominati commissari e, se nominati, decadono dall'ufficio:

1) i senatori della Repubblica, i deputati al Parlamento e i membri del Parlamento europeo;

2) i consiglieri regionali e i componenti di organi degli enti soggetti al controllo regionale;

3) i dipendenti delle Regioni e degli enti soggetti a controllo regionale, anche se in congedo o in aspettativa;

4) coloro che prestano abitualmente consulenza alla Regione e agli enti soggetti a controllo regionale o sono legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa.

Art. 78.

Le sezioni dell'organo regionale di controllo sono insediate con decreto del Presidente del Consiglio regionale.

Alla prima adunanza, i commissari effettivi di ciascuna sezione ne eleggono il Presidente.

I provvedimenti dell'organo regionale di controllo sono presi a maggioranza di voti dei componenti, espressi in forma palese: in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di colui che ne fa le veci.

Art. 79.

Per l'espletamento dei compiti ad essa deferiti, ciascuna sezione dell'organo regionale di controllo si avvale di uffici distinti dagli altri uffici regionali.

Art. 80.

Le deliberazioni e i provvedimenti dei Comuni, delle Associazioni di Comuni, delle Municipalità, dei Comprensori e delle loro aziende sono soggetti al controllo di legittimità in via necessaria, o eventuale, nei casi previsti dai successivi articoli.

Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme giuridiche che ne regolano la competenza, ne disciplinano il procedimento di formazione, ne stabiliscono i presupposti e ne vincolano il contenuto.

Art. 81.

Il controllo di legittimità si esercita in via necessaria e preventiva, in modo che l'efficacia degli atti ne rimanga condizionata, sulle seguenti categorie di atti:

a) adozione e modifiche dello statuto, dei regolamenti e degli altri atti di rilevanza esterna a contenuto normativo;

b) provvedimenti che istituiscono tributi, o disciplinano i presupposti e le modalità della loro applicazione;

c) provvedimenti di variazione della pianta organica, di assunzione di personale

a qualsiasi titolo, di recezione degli accordi relativi al trattamento economico e normativo del personale dipendente;

d) bilancio preventivo, variazioni di bilancio, conto consuntivo;

e) assunzione di mutui;

f) partecipazione in società:

Tutti gli altri atti sono soggetti al controllo successivo ed eventuale di legittimità, promovibile su richiesta motivata della Giunta regionale o del Collegio di revisione dell'ente.

Sono soggetti al controllo di merito gli atti di cui al primo comma del presente articolo, nonchè quelli per i quali ne sia fatta motivata richiesta dalla Giunta regionale.

Art. 82.

Gli atti soggetti a controllo necessario debbono essere depositati, con gli eventuali allegati, a cura dell'ente da cui promanano, presso la segreteria della sezione competente dell'organo regionale di controllo, entro dieci giorni da quello in cui sono stati deliberati.

Decorso detto termine gli atti stessi, quand'anche dichiarati immediatamente esecutivi, divengono inefficaci.

Art. 83.

Gli atti per i quali sia stato richiesto il controllo eventuale debbono essere depositati, con i relativi allegati, a cura dell'ente da cui promanano, presso la segreteria della sezione competente dell'organo regionale di controllo, entro dieci giorni dalla richiesta della sezione. Decorso detto termine senza che il deposito sia avvenuto, gli atti stessi divengono inefficaci.

Art. 84.

Il controllo di legittimità deve essere effettuato nel termine perentorio di venti giorni, a decorrere da quello in cui l'atto è stato depositato presso la segreteria della sezione competente.

Il termine di cui al primo comma può essere sospeso una sola volta, per non più

di dieci giorni, quando la sezione ritiene necessario acquisire chiarimenti o ulteriori elementi di giudizio.

Nell'ipotesi di controllo necessario, decorsi tali termini il controllo si intende esercitato in senso positivo.

Nelle ipotesi di esercizio del controllo eventuale di legittimità l'organo di controllo può annullare l'atto o dichiarare che non vi è luogo a rilievi di legittimità. Non è ammesso contraddittorio nel procedimento di controllo di legittimità.

Art. 85.

Il controllo di merito, esercitato a norma dell'articolo 130 della Costituzione, deve essere effettuato nel termine perentorio di trenta giorni, a decorrere da quello in cui l'atto è stato depositato presso la segreteria della sezione competente.

Nel procedimento di controllo di merito deve sempre assicurarsi la possibilità di contraddittorio con i rappresentanti dell'ente interessato.

Il termine di cui al primo comma può essere sospeso, con ordinanza motivata della sezione dell'organo regionale di controllo, per non più di una volta e per non oltre dieci giorni, al fine di integrare il contraddittorio col Presidente della Giunta regionale o col Collegio di revisione dell'ente interessato.

Art. 86.

I provvedimenti della sezione dell'organo regionale di controllo sono comunicati agli enti interessati con telegramma contenente il solo dispositivo, spedito entro il primo giorno non festivo successivo all'adozione. La motivazione dei provvedimenti deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il quinto giorno dalla data dei provvedimenti stessi, e l'ente interessato ha diritto di ritirarne copia.

Art. 87.

L'organo regionale di controllo trasmette ogni bimestre alla Corte dei conti copia degli atti per i quali ha disposto l'annulla-

mento o la richiesta di riesame, corredata da copia del proprio provvedimento.

La Corte dei conti, qualora dall'esame degli atti suindicati rilevi la sussistenza di responsabilità a carico di amministratori o dipendenti, promuove i procedimenti di sua competenza.

Art. 88.

Presso il Commissario di Governo di ogni Regione è istituito un albo dei commissari degli organi regionali di controllo.

Per chiedere l'iscrizione nell'albo di cui al comma precedente è necessario:

1) essere cittadino italiano;

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica da almeno 7 anni;

4) essere stato dichiarato idoneo, per aver superato l'esame di cui all'articolo 89, ovvero appartenere ad una delle seguenti categorie: magistrati ordinari o amministrativi o contabili; professori universitari di ruolo in materie giuridiche; dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche a riposo, dirigenti a riposo delle Regioni e degli enti locali che abbiano svolto le mansioni di ragioniere capo o segretario generale.

Art. 89.

L'esame di idoneità all'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 88 ha carattere tecnico pratico, ed è scritto e orale.

La prova scritta verte sul diritto amministrativo; quella orale comprende il diritto amministrativo, il diritto costituzionale, il diritto finanziario, il diritto regionale e la disciplina della contabilità pubblica.

Il Presidente del TAR indìce, ogni tre anni, la sessione per gli esami di idoneità all'iscrizione nell'albo dei commissari degli organi regionali di controllo.

Il decreto del Presidente del TAR è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario di Governo e si compone del Presidente del TAR che la presiede, di

due magistrati, amministrativi o contabili, e di due professori ordinari di diritto amministrativo o finanziario presso un'università della Repubblica.

Art. 90.

Ogni ente locale deve istituire, entro 60 giorni dall'elezione del Consiglio, un Collegio di revisione, cui spetta di verificare la regolarità contabile degli atti amministrativi, la rispondenza degli stessi e dei contratti alle relative delibere, l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tributari a carico dell'ente, nonchè di certificare annualmente la regolarità del conto consuntivo.

Il Collegio di revisione ha facoltà di richiedere, con motivata istanza diretta all'organo regionale di controllo, il controllo di legittimità sui singoli atti dell'amministrazione.

I revisori hanno libero accesso agli uffici dell'ente, alla documentazione amministrativa ed alle scritture contabili. Possono chiedere dati e notizie agli amministratori, ai funzionari ed al tesoriere dell'ente, i quali sono tenuti a fornirli senza indugio.

Il Collegio di revisione deve procedere almeno ogni due mesi al controllo dei documenti ed alla verifica delle scritture contabili, nonchè dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tributari dell'ente. Delle risultanze delle verifiche e dei rilievi effettuati si deve redigere verbale, sottoscritto da tutti i componenti del Collegio.

Art. 91.

Il Collegio di revisione è composto da tre revisori, dei quali uno prescelto fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, istituito con regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, il quale funge da presidente, uno fra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed uno fra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Nei Comuni metropolitani il Collegio di revisione è composto da sette revisori, sei

dei quali scelti tra le categorie di cui al primo comma, in numero di due per ogni categoria, e il settimo, che funge da presidente, scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

Art. 92.

I revisori sono eletti con voto parziale, secondo modalità definite dallo statuto, dal massimo organo deliberativo dell'ente. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili e sono rieleggibili.

Art. 93.

Il conto consuntivo dell'ente, predisposto dall'amministrazione, è certificato conforme alle risultanze delle scritture contabili e regolare dal Collegio di revisione, che lo corredа di una propria relazione.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare le discordanze fra il conto consuntivo ed il bilancio di previsione dello stesso esercizio e le relative cause.

Quando risulta che sono state impegnate spese non preventivamente deliberate o che non trovano capienza nel capitolo di bilancio al quale sono state imputate, il Collegio di revisione ne dà immediata notizia all'organo regionale di controllo, per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 94.

Ogni Consiglio regionale promuove annualmente il controllo globale dell'amministrazione di un numero di enti locali predeterminato dalla legge regionale.

Gli enti da assoggettare al controllo globale sono sorteggiati annualmente fra tutti quelli soggetti al controllo regionale.

Il controllo viene esercitato da una commissione presieduta da un magistrato della Corte dei conti e composta da un minimo di due ad un massimo di quattordici commissari, prescelti fra coloro che sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 88 ed eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

Il controllo globale consiste nella verifica di legittimità di tutti gli atti compiuti dall'amministrazione nell'anno solare precedente, nonchè nella valutazione del funzionamento e dei risultati conseguiti nello

svolgimento della complessiva attività dell'ente.

La commissione rimette al Consiglio regionale una dettagliata relazione dei propri lavori e dei rilievi, anche di merito, effettuati. Dei rilievi che comportano responsabilità civili o penali di amministratori e dipendenti dell'ente controllato, la commissione dà notizia rispettivamente al Procuratore della Corte dei conti ed al Procuratore della Repubblica.

Art. 95.

Ove gli enti locali omettano di compiere entro i termini fissati dalla legge un atto obbligatorio a contenuto interamente vincolato, l'organo di controllo si sostituisce all'organo competente nel compimento dell'atto, che rimane imputato all'ente controllato.

Ove l'atto omesso non abbia contenuto interamente vincolato, la Giunta regionale, valutate le circostanze, invita l'ente a provvedere fissando un congruo termine. Trascorso invano tale termine, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario o di un collegio commissariale con l'incarico di compiere, anche avvalendosi degli uffici dell'ente, e a spese di questo, l'atto.

Gli interventi sostitutivi di cui al primo comma sono compiuti d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati; quelli di cui al secondo comma sono compiuti in base a un rapporto motivato dell'organo di controllo, che opera d'ufficio o su richiesta degli interessati.

TITOLO X

LE RESPONSABILITÀ

Art. 96.

Gli enti locali sono civilmente responsabili nei confronti dei terzi per i danni ingiusti arrecati dai loro amministratori o dipendenti durante il servizio o a causa di esso.

Art. 97.

L'ente è altresì responsabile nei casi di omissione o di ingiustificato ritardo di atti od operazioni cui l'amministrazione sia tenuta per legge.

Salvo che la legge o il regolamento stabiliscano termini più brevi, l'amministrazione deve pronunziarsi sull'istanza dell'interessato, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Decorso detto termine, l'interessato può far constatare l'inattività dell'amministrazione mediante diffida notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.

Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, l'interessato può esperire l'azione per il risarcimento del danno, senza pregiudizio del diritto alla riparazione dei danni che si siano già verificati in conseguenza dell'omissione o del ritardo.

Non è necessaria la notificazione della diffida, qualora la legge qualifichi come silenzio-rifiuto l'inerzia dell'amministrazione protratta per un tempo determinato: in tali casi l'interessato può proporre l'azione di risarcimento una volta trascorso il termine stabilito dalla legge.

Quando il danno derivi dalla mancata esecuzione del giudicato formatosi contro la amministrazione, l'azione di risarcimento può proporsi dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione del giudice amministrativo che dichiara l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato.

Art. 98.

Gli amministratori e i dipendenti degli enti locali che nell'esercizio delle loro funzioni arrechino, con dolo o colpa, un danno ingiusto a terzi, sono obbligati personalmente a risarcirlo.

Si applicano le disposizioni degli articoli 22, 23, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 99.

Gli amministratori e i dipendenti degli enti locali rispondono dei danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni all'ente, con azione od omissione anche solo colposa.

Spetta alla Corte dei conti giudicare gli amministratori e i dipendenti degli enti locali per le responsabilità di cui al comma precedente.

Art. 100.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali è promossa dal Procuratore generale della Corte dei conti, d'ufficio o su denunzia dell'organo regionale di controllo o del Collegio di revisione. Essa può essere promossa anche dal presidente del massimo organo deliberativo dell'ente interessato, previa deliberazione dell'organo stesso.

L'azione di responsabilità può inoltre essere promossa direttamente da un consigliere appartenente al massimo organo deliberativo dell'ente interessato, da almeno cento elettori del Comune, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e da almeno mille elettori del Comune o del Comprensorio negli altri casi. In tali casi si dovrà dar corso al giudizio soltanto se la sezione giudicante, con ordinanza in camera di consiglio, sentiti il Procuratore generale e le altre parti interessate, dichiari l'azione non manifestamente infondata.

L'amministrazione deve sempre costituirsi in giudizio e, in caso di azione diretta, può essere condannata alle spese di giudizio; l'attore popolare può essere condannato alle spese di giudizio anche a seguito dell'ordinanza di cui al comma precedente.

Qualora sussista fondato timore di pregiudizio dei diritti dell'ente, l'organo che promuove l'azione di responsabilità può chiedere i provvedimenti cautelari al Presidente della sezione giudicante, che provvede, sentito il Procuratore generale e le altre parti interessate.

Art. 101.

Gli amministratori e i dipendenti degli enti locali, quando abbiano:

dato esecuzione a provvedimenti non divenuti esecutivi a norma di legge;

effettuato spese o contratto impegni di spesa non deliberati nei modi e nelle forme di legge;

effettuato spese, finanziate con mutui prima che gli istituti mutuanti ne abbiano deliberato la concessione;

distratto somme di denaro per fini diversi da quelli ai quali erano destinate;

deliberato spese senza assicurare la copertura finanziaria o non rientranti nelle funzioni dell'ente, sono responsabili nei confronti dell'amministrazione sia per il danno effettivamente arrecato ad essa, sia per lo squilibrio economico-finanziario arrecato al bilancio.

Il danno derivante dallo squilibrio economico-finanziario sussiste anche nel caso in cui il massimo organo deliberativo dell'ente abbia provveduto a sanare le spese irregolarmente disposte mediante variazioni di bilancio e va valutato senza tener conto di dette variazioni.

Art. 102.

Gli amministratori e i dipendenti degli enti locali sono responsabili dei beni e documenti loro affidati.

Gli enti adottano appositi regolamenti, al fine di assicurare la gestione dei beni secondo le finalità istituzionali e la conservazione dei documenti.

Art. 103.

Il Presidente e i componenti degli organi deliberanti sono solidalmente responsabili per i danni derivati da atti od operazioni illecite poste in essere dal collegio cui appartengono.

La responsabilità è esclusa per i componenti del collegio che non abbiano parteci-

pato alla formazione dell'atto o al compimento dell'operazione e per quelli che abbiano fatto constare a verbale il proprio dissenso.

Gli amministratori degli enti locali sono solidalmente o singolarmente responsabili nel caso in cui, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto potevano per impedirne il compimento ovvero non abbiano, senza giustificato motivo, partecipato alle deliberazioni.

Art. 104.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali si applicano anche agli amministratori e dipendenti delle istituzioni amministrate dagli enti locali e dalle loro associazioni.

Art. 105.

I commissari degli organi regionali di controllo sono responsabili nei confronti delle amministrazioni controllate per i danni a queste arrecati in conseguenza dell'adozione di atti di controllo illeciti.

La relativa azione può essere promossa dal Procuratore generale della Corte dei conti.

Con la responsabilità degli amministratori possono concorrere, nei casi di cui all'articolo 101, anche quelle dell'organo regionale di controllo o del Collegio di revisione, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103, secondo e terzo comma.

Art. 106.

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione di beni degli enti locali, nonchè coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, debbono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalla legge.

Art. 107.

Gli amministratori degli enti locali che abbiano riportato, con sentenze della magistratura contabile passate in giudicato, condanne per responsabilità contabile o amministrativa, decadono dal loro ufficio e sono ineleggibili per un periodo di 5 anni.

TITOLO XI

RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLO STATO

Art. 108.

Le funzioni di coordinamento sulle amministrazioni periferiche dello Stato, già spettanti al Prefetto ai sensi dell'articolo 19, primo e terzo comma, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 277, e dell'articolo 1, secondo e quarto comma, del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sono attribuite al Commissario del Governo.

Resta ferma ogni altra competenza del prefetto prevista dalla normativa vigente.

Art. 109.

L'articolo 368, primo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Nel caso previsto dall'articolo 41, secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dall'amministrazione interessata con provvedimento motivato ».

Art. 110.

Il Commissario del Governo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tra magistrati amministrativi, docenti universitari di materie giuridiche e dirigenti dell'amministrazione statale, ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 111.

Il Commissario del Governo sovraintende alle funzioni amministrative esercitate dagli organi periferici dello Stato e delle aziende autonome dello Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione e dagli altri enti locali territoriali.

Art. 112.

Il Commissario del Governo, sentita la Regione, determina i criteri mediante i quali l'attività dell'amministrazione periferica dello Stato, comprese le aziende autonome, è coordinata alle scelte operate dai programmi regionali di sviluppo adottati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tali criteri debbono in ogni caso uniformarsi, per le funzioni statali connesse con quelle esercitate dalla Regione o dagli enti locali territoriali, alle direttive emanate dal Governo nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.

Il Commissario del Governo è tenuto a dare immediata notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente degli atti posti in essere dagli uffici periferici dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, che siano difformi dai criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 113.

Il Commissario del Governo riferisce ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri sui problemi del coordinamento dell'attività dell'amministrazione periferica dello Stato con i programmi regionali, di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616.

Copia della relazione è inviata alla Regione interessata ed alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Art. 114.

Il Commissario del Governo, sentita la Regione, individua gli atti emanati nell'esercizio delegato o subdelegato delle funzioni amministrative che, in aggiunta a quelli stabiliti dal Governo ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, debbono essergli trasmessi in ragione della loro obiettiva rilevanza e della loro connessione funzionale con l'attività dell'amministrazione periferica dello Stato.

Il Commissario del Governo, ai fini dell'intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, riferisce al Ministro competente per materia circa i casi di inattività degli organi regionali o locali nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate.

Art. 115.

L'Ufficio del Commissario del Governo si avvale del personale dei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 116.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della medesima, le Regioni sono tenute ad emanare le leggi istitutive dei Comprensori.

Art. 117.

Con effetto dalla data di insediamento degli organi comprensoriali sono soppresse le Comunità montane istituite ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La legge regionale istitutiva dei Comprensori disciplina il trasferimento delle funzioni, del personale e dei mezzi, dalle Province e dalle Comunità montane ai Comprensori, ai Comuni e alle Associazioni di Comuni.

Art. 118.

Entro 3 mesi dalla data di insediamento degli organi dei Comprensori e delle Associazioni di Comuni, il Presidente della Giunta regionale nomina uno o più commissari che provvedono, nei successivi sei mesi, alla soppressione e liquidazione dei consorzi e delle associazioni esistenti.

I beni afferenti agli enti e alle strutture soppresse sono trasferiti ai Comprensori, alle Associazioni di Comuni, ai Comuni o alle Aziende che da essi dipendono.

Art. 119.

I Comuni dovranno adottare i loro statuti entro un anno dall'elezione del Consiglio comunale successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Sino a quando non sia entrato in vigore lo statuto l'organizzazione e il funzionamento del Comune resteranno disciplinati dalle norme vigenti.

Art. 120.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del TAR indìce l'esame di idoneità all'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 88.

Entro 3 mesi dall'espletamento delle prove d'esame le Regioni provvedono ad istituire i nuovi organi regionali di controllo. Fino alla loro nomina, restano in carica gli organi regionali di controllo previsti dalla legislazione vigente.

Art. 121.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la loro cessazione di efficacia.

Art. 122.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge, un testo unico delle leggi vigenti in materia di autonomie locali, apportando solo le modifiche necessarie alla loro armonizzazione e al loro coordinamento sulla base dei princìpi contenuti nella presente legge.